


Volontariato



NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

Le riforme
per gli Enti
non commerciali
e per le ONLUS

Anno XIII - n. 8 • Dicembre 1997 - Sped. A. P. 45% Art. 2 c. 20/b - Legge 662/96 - Filiale di Lucca - Contiene I.R.



AGENZIA DI INFORMAZIONE DEL CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
STUDI, RICERCHE E COLLEGAMENTO FRA LE ASSOCIAZIONI ED I GRUPPI

**Vuoi sapere cosa accade
nel mondo del volontariato?**

Abbonati a:

Volontariato

Agenzia di Informazione del Centro Nazionale per il Volontariato



**L'abbonamento per l'anno 1998
è di L. 20.000**

da effettuare con versamento su
c.c.p. n. 10848554 intestato a:
Centro Nazionale per il Volontariato
Via Catalani, 158 - 55100 LUCCA

Indirizzo INTERNET <http://cnv.cpr.it>
e mail cnv@cpr.it

VOLONTARIATO OGGI

AGENZIA DI INFORMAZIONE
DEL CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO,
STUDI, RICERCHE E COLLEGAMENTO
FRA LE ASSOCIAZIONI ED I GRUPPI

Comitato di redazione

Maria Pia Bertolucci, Rossana Caselli,
Roberto De Santi, Elena Ghilardi, Aldo Intaschi,
Tiziana Martinelli, Ela Mazzarella, Costanza Pera,
Stefano Raggiolani, Marilena Piazzoni

Direttore responsabile

Bruno Frediani

Aut. Trib. di Lucca n. 413 del 25-09-1985

Anno XIII - n. 8 - Dicembre 1997

Sped. in A. P. 45% art. 2 c. 20/b legge 662/96

Filiale di Lucca - Contiene I. R.

Sede:

Via Catalani, 158 - LUCCA
Tel. (0583) 41 95 00 - Fax (0583) 41 95 01

Recapito postale:

Centro Nazionale per il Volontariato
C.P. 202 - 55100 LUCCA

Abbonamento annuo

L. 20.000 su c.c.p. n. 10848554 intestato a:
Centro Nazionale per il Volontariato
Via Catalani, 158 - 55100 LUCCA

La riproduzione totale o parziale di articoli e notizie
è consentita citandone la fonte

Fotocomposizione

La Bottega della Composizione

Stampa

Nuova Grafica Lucchese



ASSOCIATO
ALL'UNIONE ITALIANA STAMPA PERIODICA



Periodici del volontariato

**Pubblicazione realizzata nell'ambito della
convenzione con il CNR, Ente patrocinatore
e finanziatore della ricerca su "Ruolo della
famiglia e del settore non-profit e della
teleselezione sociale per la fondazione di
una politica sociale a rete integrata".**

Presidente

Maria Eletta Martini

Vice Presidenti

Giuseppe Biccocchi - Enrico Cini
Patrizio Petrucci - Marilena Piazzoni
Dina Formichini
responsabile Attività CNV/Noi d'Italia

Comitato Esecutivo

ASP - AVIS - Fratres - Mo.V.I.
Corrado Corghi
responsabile Volontariato Internazionale
Maria Pia Bertolucci
responsabile Coord. Beni Culturali

Comitato Scientifico

Achille Argigò - Francesco Busnelli
Claudio Calvaruso - Rossana Caselli
Giovanni Netto
Emanuele Ranci Ortigosa

Direttore

Ela Mazzarella

Segretario Amministrativo

Aldo Intaschi

IL NON PROFIT CHE SERVE ALL'ITALIA

di Stefano Zamagni

Il decreto delegato del Ministro delle Finanze di cui riportiamo nelle pagine successive il testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 14.11.97 ha la finalità di agevolare, con facilitazioni o esoneri fiscali, le attività che, senza fine di lucro, realizzano servizi nel nostro paese. Il Prof. Stefano Zamagni, Preside della Facoltà di Economia e Commercio della Università di Bologna, e presidente della Commissione ministeriale che ha predisposto il decreto, ne offre in questo articolo le motivazioni culturali e sociali.

Fino agli inizi dell'Ottocento è prevalente, nella cultura occidentale, e in particolare in quella italiana, una linea di pensiero che concepisce il rapporto interpersonale come valore in sé ed il mercato come istituzione capace di conciliare soddisfacimento dell'interesse individuale e perseguimento del bene comune.

A partire da quel periodo, per l'influenza decisiva sia dell'utilitarismo di Bentham sia dell'illuminismo francese, prende corpo nel discorso economico l'antropologia iper-minimalista dell'homo oeconomicus e con essa la metodologia dell'atomismo sociale. La nozione di mercato che in tal modo si impone è quella del mercato come meccanismo allocativo che può essere studiato in vacuo, prescindendo cioè dal tipo di società in cui esso è immerso.

E' così potuto accadere che il mercato divenisse, soprattutto a livello di cultura popolare, il luogo ideal-tipico in cui non vi è posto per la libera espressione di sentimenti morali quali l'altruismo, la reciprocità, la relazionalità e così via. La visione caricaturale della natura umana che tale sistemazione teorica ci ha tramandato ha finito col generare un duplice mito: che la sfera del mercato privato coincide con quella dell'egoismo e di conseguenza che la sfera dello stato coincide con quella degli interessi

collettivi (o della solidarietà). Di qui il ben noto dualismo stato-mercato privato e l'identificazione dello stato con la sfera del pubblico e del mercato privato con la sfera delle sole imprese for profit.

Superare la dicotomia stato-mercato

E' oggi urgente prendere atto che la crescita simultanea e ipertrofica di stato e mercato privato, che così si è consumata, è parte non secondaria nella spiegazione dei numerosi problemi che intrigano la nostra società. Se questa è la situazione - come è ormai ai più evidente - il rimedio non può essere allora in una radicalizzazione dell'alternativa stato-mercato privato, ovvero neo-statalismo contro neo-liberismo, ma in una urgente ripresa di tutte quelle forme di organizzazione economica che configurano una moderna economia civile costituita dal quel variegato insieme di soggetti che include le organizzazioni di volontariato, le imprese cooperative, l'associazionismo, le fondazioni e così via.

Invero, la società civile di cui abbiamo bisogno non può essere riduttivamente identificata con l'esistenza di una pluralità di istituzioni capaci di controbilanciare la forza dello stato. Ciò è bensì necessario, ma non sufficiente. Nel nostro paese soprattutto, la società civile o trova il modo di esprimersi a

livello della sfera delle relazioni economiche, proponendosi come forza autonoma e indipendente rispetto sia all'economia pubblica sia all'economia privata, oppure rischia di diventare poco più che una vaga espressione letteraria. In altri termini, la società civile non può essere solamente un "presupposto" per il corretto funzionamento dello stato e del mercato privato, intesi quali unici centri regolatori dell'ordine sociale. Una società di mercato adeguata ad interpretare le esigenze di benessere dei suoi cittadini nell'epoca del post-fordismo, deve poter marciare su due gambe: quella dell'economia privata e quella dell'economia civile.

Di entrambe abbiamo necessità se vogliamo ricercare i modi per civilizzare la competizione, per superare cioè quella versione polemologica del mercato che, a fronte di costi umani e sociali inaccettabili, non riesce a soddisfare i canoni della stessa razionalità economica.

Nella prospettiva della durata, dunque, non solo è più "benevolente", ma anche più conveniente organizzare il processo economico chiamando la società civile a cooperarvi che non assegnandole mere funzioni interstiziali e affidandosi ai soli schemi di incentivo economico.

Quali risultati pratici deriverebbero dalla implementazione di quello che possiamo chiamare il modello civile di ordine sociale? Non è questa la sede per soffermarsi sui meccanismi di funzionamento di tale modo di realizzazione dell'ordine sociale, anche se si tratta di un compito irrinunciabile.

Mi limito a porre il seguente interrogativo: quali nodi problematici della società italiana un robusto settore di economia civile dovrebbe essere chiamato a sciogliere? La risposta è racchiusa nelle pieghe di questa tesi: la sostenibilità sociale del processo di sviluppo è oggi messa a serio repentaglio, soprattutto nel nostro paese, dall'intensificarsi di tre specifici paradossi sociali della crescita: l'aumento delle ineguaglianze, territoriali e personali, che si accompagna all'aumento della ricchezza e del reddito medio; la crescita senza occupazione, il fatto cioè che l'allargamento della base produttiva non genera più, oggi,

automaticamente nuova occupazione; le difficoltà crescenti a soddisfare i bisogni dei cittadini prescindendo dalle loro preferenze ovvero dai loro punti di vista.

Pur contraddistinti da diversità specifiche, questi paradossi, hanno in comune due elementi. Nessuno dei tre ha direttamente a che vedere con situazioni di scarsità delle risorse materiali. Essi segnalano piuttosto una situazione di scarsità sociale e - come si sa - scarsità del genere si sanano solo incentivando la fornitura di beni relazionali, di quei beni cioè che costituiscono l'unico efficace antidoto alla devastante competizione posizionale. Il secondo elemento è che tutti e tre quei paradossi costituiscono una seria minaccia alle ragioni della libertà intesa in senso positivo.

Nella mia elaborazione teorica ho sempre impiegato l'espressione economia civile e, più raramente, quella di organizzazioni non profit, mai quella di terzo settore.

La ragione è che terzo settore è espressione teoricamente non solida e culturalmente equivoca, perché accredita l'idea di residualità e di supplenza: dove non può arrivare lo stato e dove non ha convenienza ad operare l'impresa privata, lì si crea la nicchia per l'organizzazione non profit. Come a dire che il fondamento e la ragione d'essere del terzo settore starebbe in un duplice fallimento: quello dello stato e quello del contratto, come appunto la letteratura economica anglosassone da tempo va teorizzando.

Occorre tuttavia resistere a questa impostazione concettuale e ciò alla luce di due considerazioni basilari. La prima è che un tal modo di argomentare porta a contraddire, nella pratica, quel principio di sussidiarietà che tutti dichiarano di accogliere e di sottoscrivere.

A nessuno sfuggirà la situazione di antinomia in cui versa, oggi, la sussidiarietà: l'universale riconoscimento del suo valore e della sua importanza si scontra con una consistente difficoltà delle sue possibilità di attuazione. L'altra considerazione attiene alla sfida di civilizzazione che non possiamo non raccogliere: incrementare la qualità civile della società italiana. E' per questo che

abbiamo bisogno di dilatare la concezione di economia di mercato che una certa vulgata della tradizione di pensiero liberale ci ha tramandato, quella secondo cui il mercato è coestensivo alla sfera delle sole imprese private, vale a dire delle sole organizzazioni che operano per il profitto.

Le condizioni di sostenibilità delle organizzazioni non profit

Sorge spontanea la domanda: posto che in una moderna economia di mercato settori protetti non possono durare a lungo, è lecito presumere che le organizzazioni non profit riescano a raccogliere e vincere la sfida che viene loro dal doversi confrontare con le altre forme di impresa, private e pubbliche? L'impresa non profit può rispondere alla sfida competitiva in due modi: accentuando la propria specificità attraverso un potenziamento delle interazioni con le altre organizzazioni non profit, oppure abbandonando di fatto tale specificità attraverso la progressiva adozione di forme organizzative e di finalità imprenditoriali di tipo capitalistico.

Nel primo caso, per non essere espulse dal mercato, le imprese non profit devono essere in grado, nei loro settori di attività, di "far bene" quanto le altre imprese dal punto della efficienza e, nello stesso tempo, di "fare altro", ossia perseguire efficacemente i propri scopi statutari.

A prima vista, queste richieste possono apparire del tutto irrealizzabili. Già il mero raggiungimento di una posizione concorrenziale rispetto alle imprese tradizionali appare in molti casi un obiettivo ambizioso e difficilmente raggiungibile, senza considerare che tale obiettivo potrebbe talvolta entrare in conflitto con il perseguimento delle stesse finalità statutarie.

Tuttavia, questa visione pessimistica non prende in considerazione né l'esistenza degli specifici fattori di vantaggio comparato né la natura sistemica che caratterizzano i soggetti dell'economia civile.

Invero, mentre l'impresa for profit può effettivamente essere concettualizzata come un soggetto economico che interagisce con

tutti gli altri operatori attraverso le impersonali relazioni di mercato, acquistando e vendendo risorse ai prezzi correnti ed esercitando, quando può, il proprio potere oligopolistico per ottenere condizioni contrattuali migliori, l'impresa non profit si propone invece fin dalla sua origine come una struttura a rete sociale. Ne deriva che una tale comprensione dei fattori di vantaggio competitivo delle organizzazioni non profit non può prescindere dalla natura sistemica del loro modello imprenditoriale. Tale vantaggio si manifesta, in particolare, quando si considera la complessità dei fattori che determinano la capacità contrattuale delle imprese con riferimento tanto ai soggetti economici esterni, quali clienti e fornitori, quanto ai soggetti interni le cui risorse contribuiscono a vario titolo al funzionamento dell'impresa stessa.

Come è noto la realizzazione di un accordo contrattuale si fonda sempre sulla rinuncia, da parte dei contraenti, al pieno controllo delle circostanze contrattualmente rilevanti e richiede quindi un certo grado di fiducia e di affidabilità reciproche. La creazione di condizioni favorevoli in tal senso è un processo lungo e costoso e presuppone l'esistenza di un apparato istituzionale ben sviluppato ed efficiente, tanto più quando le operazioni e le prestazioni previste dal contratto si fanno complesse.

Le imprese capitalistiche cercano di ovviare a tali difficoltà attraverso la creazione di una reputazione di affidabilità nei rapporti esterni e attraverso l'elaborazione di codici etici di condotta più o meno espliciti che disciplinano i rapporti interni garantendo ciascuno dagli abusi di autorità, ricreando, attraverso il ricorso a specifici meccanismi regolativi, quelle forme di socialità e di relazionalità che sono invece gli elementi costitutivi caratterizzanti le organizzazioni non profit nelle quali il reclutamento stesso dei soci avviene sulla base di un'esplicita condizione di socialità. La notevole libertà che domina la scelta di adesione a tali organizzazioni consente, infatti, di instaurare relazioni sociali genuine, senza gli usuali vincoli della tradizione (la famiglia) o del contesto lavorativo (pressione economica e socializzazione).

Il vantaggio competitivo del non profit

Nè va dimenticato che nello svolgimento di prestazioni lavorative in imprese di questo tipo, può esservi un'importante componente di consumo, e ciò nel senso che le relazioni sociali che si instaurano nel perseguimento di un obiettivo accertato liberamente e concordemente possono rappresentare un parziale fattore di remunerazione. Ogni organizzazione produttiva infatti fornisce, in aggiunta agli output acquistati dai consumatori, anche degli output acquistati da chi vi lavora. Si tratta di tutti quei beni di cui si viene a godere nello svolgimento delle proprie mansioni e che possono indurre ad accettare o mantenere un posto di lavoro in cui tali beni abbondano, a dispetto del fatto che altrove il livello di remunerazione possa essere più alto.

Se dunque l'obiettivo sociale proposto è credibile e meritevole di interesse, è la stessa scelta di adesione a questa forma di impresa a segnalare la disponibilità degli individui ad instaurare relazioni produttive sulla base di quelle premesse. Per coloro che volessero perseguire finalità di natura esclusivamente economica, sarebbe più conveniente entrare sul mercato e vendere i propri servizi ad una impresa capitalistica, che sarebbe certo in grado di offrire condizioni contrattuali più vantaggiose sotto quel punto di vista. In altre parole, l'impresa non profit è potenzialmente in grado di operare una selezione efficiente reclutando la propria forza lavoro attraverso l'offerta di un pacchetto remunerativo "misto" che può risultare attraente soltanto per chi possiede un effettivo interesse al perseguimento dei fini di questa.

Per l'impresa non profit, dunque, il costo connesso alla realizzazione di accordi contrattuali anche complessi nei quali la componente della fiducia gioca un ruolo sostanziale è potenzialmente minore rispetto a quello sopportato da un'impresa capitalistica. Se tali potenzialità siano poi più o meno sfruttate nella pratica è cosa che dipende, in ultima istanza, dalla struttura di incentivi connessa alla effettiva scelta di adesione all'organizzazione. Se infatti la natura dell'attività e la struttura delle remunerazioni ad essa connessa sono tali da

rendere la partecipazione attraente anche per individui le cui motivazioni sono essenzialmente economiche e soltanto opportunisticamente connesse alla promozione del fine sociale, la selezione potrebbe anche avvenire secondo modalità perverse annullando il vantaggio competitivo.

Queste considerazioni svelano l'infondatezza della tradizionale contrapposizione tra perseguimento dei fini sociali e competitività dell'impresa non profit. Lungi dall'essere un'impedimento, la finalità sociale di queste organizzazioni può divenire un importante canale di trasmissione e di amplificazione dei suoi fattori di vantaggio comparato, contribuendo alla selezione efficiente delle risorse umane e materiali e ponendo le premesse per una gestione delle attività produttive e per una distribuzione delle responsabilità decisionali compatibili con livelli elevati di efficienza. La creazione di una effettiva democrazia economica all'interno dell'impresa presuppone la formazione di un sistema di norme sociali ampiamente condiviso e tale da sollecitare un uso efficiente delle risorse individuali.

La riforma tributaria degli enti non commerciali è arrivata definitivamente a conclusione. Nonostante l'articolato di legge sia stato già ripetutamente commentato, per il suo impatto sul terzo settore, merita un nuovo esame, anche se per la sua complessità dovrà essere attentamente e costantemente esaminato.

di Stefano Ragghianti

Profili generali

Il decreto in esame è il risultato di lunghe e complesse vicende parlamentari e di un lungo dibattito nel terzo settore. In una prima fase, il testo predisposto dalla originaria commissione, trasformato poi in un disegno di legge ordinaria, aveva una impostazione di politica tributaria molto netto e definitivo.

Nel testo presentato alla Camere infatti, si prevedeva una forte agevolazione fiscale per ogni provento a favore delle ONLUS. In altri termini, qualunque entrata, anche di carattere commerciale, purché non ridistribuita e impiegata a soli fini istituzionali, meritava vantaggio fiscale, in ragione della sua strumentalità oggettiva di finanziamento dell'ente e quindi di indiretta utilità sociale.

Il testo attuale invece, individua alcuni settori di attività e permette alle Onlus lo svolgimento delle sole attività connesse a quelle previste, esentando quindi solo questo gruppo. Evidentemente, ragioni di gettito, nonché considerazioni in ordine alla neutralità fiscale della norma, hanno spinto alla importante modifica di politica economica.

Il testo tornato indietro dalla Commissione Parlamentare dei Trenta, e definitivamente emanato dal governo, mantiene l'impostazione complessiva originaria: la prima parte (art. 1 - 9), concerne il riordino degli enti non commerciali ordinari, andando a modificare direttamente il testo unico delle imposte sul reddito (DPR 917/1986), il testo in materia di imposta sul valore aggiunto (DPR 633/1972) ed anche la normativa ordinaria di altre imposte.

Come già detto, le novità che meritano attenzione prioritaria sono le seguenti:

1. modifica della qualificazione di ente non commerciale, nel senso di far riferimento alla attività effettivamente svolta che deve essere oggettivamente essenziale per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
2. esplicita esclusione dal campo della com-

mercibilità di talune operazioni, quali la raccolta occasionale di fondi o i proventi derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione;

3. introduzione di un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito, in base al volume di affari ed ai settori di attività;
4. profonda modifica del rapporto associativo per questo tipo di enti, tesa a verificare la effettività del rapporto, la sua democraticità interna, la non patrimonializzazione del rapporto contrattuale;
5. la esplicita esclusione dal campo della commerciabilità di talune operazioni (organizzazione di viaggi e gestione di spacci interni), che hanno sempre dato luogo a interpretazioni diverse;
6. la possibilità di perdere la qualifica di ente non commerciale, nel caso vi sia prevalenza di attività commerciali per un intero periodo di imposta.

Relativamente alla seconda parte invece, meritano segnalazione soprattutto i seguenti aspetti:

1. sono istituite le Organizzazioni Non lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), che devono possedere determinati requisiti formali e svolgere attività in specifici settori;
2. è esplicitamente previsto che le associazioni di volontariato iscritte in base alla L. 266/91 siano automaticamente qualificate come ONLUS;
3. le ONLUS possono svolgere esclusivamente le attività elencate dalla legge e quelle direttamente connesse entro determinati limiti, ma non possono svolgere altre attività;
4. le ONLUS godono di un rilevante sistema di esenzione fiscali sia in materia di imposte dirette che indirette;
5. è previsto un articolato sistema di detrazione per chi effettua liberalità alle ONLUS, siano esse persone fisiche che imprese;
6. è prevista una riforma del sistema di tenuta delle scritture contabili delle ONLUS;

7. è previsto un rigido meccanismo sanzionatorio per chi abusa della denominazione di ONLUS e gode delle agevolazioni fiscali senza averne diritto.

La filosofia generale del provvedimento è quindi abbastanza evidente: dopo aver profondamente riformato la disciplina ordinaria, quella cioè relativa agli enti non commerciali ordinari, la legge ne individua alcuni, le ONLUS, che per loro caratteristica oggettiva e soggettiva meritano una maggiore tutela e una maggiore leva fiscale, in ragione del loro intrinseco aiuto allo stato sociale, della forte externalità dei servizi offerti in parallelo allo stato. A fronte di questi vantaggi, incombono anche maggiori obblighi ed oneri.

Tuttavia, anche all'interno della stessa disciplina relativa alle ONLUS, è presente una importante distinzione tra gruppi di attività: come infatti diremo meglio nel commento all'art. 10, mentre alcune attività sono considerate sempre attività di solidarietà, altre assumono tale qualificazione solo se le prestazioni sono effettuate a favore di soggetti che si trovano in situazione di svantaggio.

Problemi aperti

La disciplina attirerà senza dubbio l'attenzione di molti commentatori.

Già da ora tuttavia è possibile individuare alcuni aspetti di carattere problematico, che richiedono tuttavia un rapido chiarimento.

Uno dei primi problemi riguarda senza dubbio le associazioni di volontariato e l'interpretazione che si deve dare al combinato disposto degli articoli 10 e 11 del decreto.

Se infatti la prima norma prevede la necessaria e automatica qualificazione ONLUS per le associazioni iscritte ai registri regionali, l'articolo 11 dispone che i soggetti che intraprendono le attività tipiche delle ONLUS devono comunicare entro il 30 gennaio 1998 all'anagrafe delle ONLUS, la loro qualificazione, a pena di decadenza dalle agevolazioni. È legittimo il dubbio se tale comunicazione sia un onere anche delle associazioni di volontariato oppure se tale adempimento sia superfluo per il fatto che la qualificazione di ONLUS per le associazioni di volontariato è un effetto legale ed automatico.

Questa interpretazione sembra la più corretta, sia dal punto di vista letterale che logico; tuttavia, poiché la conseguenza della omessa comunicazione è addirittura la decadenza dai benefici fiscali, un chiarimento sul punto sarebbe

quanto mai opportuno.

Il secondo e forse più rilevante problema riguarda il concetto di attività connesse e il divieto di svolgere attività diverse.

Anche la Commissione dei Trenta aveva richiamato l'attenzione del governo sulla necessità di una più oggettiva definizione delle stesse, stante anche in questo caso le gravi conseguenze di un mancato rispetto, anche involontario, della norma.

Il quinto comma dell'articolo 10, mentre ribadisce che le attività accessorie non devono mai risultare prevalenti, contiene anche una importante distinzione tra settori di attività.

Infatti per alcune di quelle (cioè per l'assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e tutela dei diritti civili), le attività statutarie si considerano connesse anche se non sono rivolte a soggetti svantaggiati, stante evidentemente il loro oggettivo rilievo sociale.

Anche su questo punto è quindi necessario un rapido chiarimento.

Problema oltremodo complesso, sarà quello che diversi soggetti dovranno affrontare, è cioè quello di scorporare determinate attività che pur servendo da finanziamento dell'ente, non possono considerarsi connesse e quello immediatamente conseguente di come far affluire le relative risorse all'ente principale.

Sul problema viene, in parte, in aiuto l'articolo 9 del testo emanato, il quale prevede un regime transitorio agevolato di cessione di beni e di aziende a favore di enti non commerciali. Il problema è tuttavia strettamente collegato a quello precedente, a quello cioè della corretta interpretazione da dare alle attività connesse: solo dopo una consolidata interpretazione delle stesse è possibile affrontare il secondo aspetto.

È bene inoltre ricordare per quei soggetti che ancora lo fossero, che le IPAB non possono qualificarsi come ONLUS. Il comma dieci del solito articolo 10, tra i vari soggetti esclusi indica infatti anche gli enti pubblici.

Per continuare a riflettere sulle problematiche che la normativa propone di qui a breve tempo, occorre dire che anche l'individuazione dei soggetti svantaggiati ai quali alcune ONLUS devono rivolgersi, non sarà né facile, né pacifica, poiché la norma non fornisce parametri oggettivi.

Altra rilevante questione, per ora non definita dalla legge, è quella della possibile "autorità di controllo" sulle ONLUS, della quale si parla da tempo e che già la legge di delegazione conteneva.

Valutazioni critiche

Una riforma tributaria, specialmente se così vasta, si giudica solo a posteriori e dopo diverso tempo.

Tuttavia, possiamo azzardare alcune valutazioni iniziali.

Bisogna dare atto che, specialmente nella parte relativa agli enti non commerciali, arrivano finalmente a definizione alcune rilevanti questioni, come per esempio la esplicita esclusione di talune attività (convenzioni e raccolte di fondi).

Anche nella parte relativa alle ONLUS, si deve apprezzare la disciplina sulla deducibilità fiscale delle donazioni in denaro, norma che va a colmare una clamorosa e grave lacuna dell'ordinamento.

Bisogna tuttavia dire che tale disciplina appare piuttosto limitata sia per importi, sia per il fatto che ormai la disciplina generale degli oneri deducibili, trasformati in detrazioni di imposta, porta limitati vantaggi.

Per quanto concerne più specificatamente le ONLUS, la disciplina ha i limiti e i vantaggi di una riforma solo fiscale.

Non c'è dubbio che in una prima fase, i problemi legati al divieto di attività diverse da quelle indicata dalla legge, portano forse più problemi che vantaggi anche se a regime il sistema risulta senza dubbio vantaggioso, per la vastità di esenzione fiscale.

Anche il nuovo regime di tenuta delle scritture contabili delle Onlus, può talvolta risultare problematico, nonostante il regime semplificato per i soggetti minori.

Relativamente al volontariato bisogna invece dire che le sue specificità non sono state tenute in conto come forse meritavano.

Dove infatti le prestazioni, o la prevalenza di esse, sono gratuite e spontanee, come avviene per il volontariato, vi è una debolezza economica che doveva e poteva essere riconosciuta. Le uniche norme a favore del volontariato sono la previsione di automaticità quali ONLUS per le associazioni iscritte e la clausola di miglior favore della legge quadro (art. 10 comma 8). Le agevolazioni di carattere formale sono invece piuttosto modeste, o almeno uno sforzo maggiore poteva essere fatto in tal senso.

Vi è quindi un riconoscimento forse un po' tardivo, ma comunque pieno, della legge quadro che mai come ora sembra portare alla massime conseguenze i vantaggi, specialmente di carattere fiscale.

Gravi preoccupazioni pone poi anche il sistema adottato, cioè quello della autoqualificazione di ONLUS, da sottoporre successivamente a controllo. Mentre infatti nella legge quadro del 1991, vi era un controllo (magari talvolta lacunoso e comunque non sempre omogeneo) anteriore alla qualifica di associazione di volontariato, effettuato in sede di prima iscrizione e poi annualmente verificato, in questo caso vi è una autocertificazione di possesso di requisiti essenziali per essere Onlus, non sempre facili da verificare e comunque facilmente violabili anche in buona fede: valga per tutti la questione di definizione di attività connessa.

Prospettive future

Diversi problemi restano ovviamente aperti. Occorrerà prima di tutto verificare che le interpretazioni che si faranno strada non siano tali da vanificare le originarie intenzioni del legislatore delegante.

A parte ciò è evidente come a questo punto possa e debba essere affrontato il nodo di una riforma civilista del terzo settore, problema che a rigore di logica avrebbe dovuto essere preliminarmente rispetto a quello tributario.

Resta poi ancora del tutto irrisolto il problema dell'Iva sugli acquisti, non definito dal decreto in esame.

Anche su questo punto la Commissione dei Trenta aveva sollevato il problema, ormai annoso. Come noto sulla questione incide in maniera determinante il diritto comunitario, che vincola i paesi membri ad una conforme disciplina agevolativa, impedendo agevolazioni diversificate. La riforma, in questo modo, resta però zoppa e necessita di misure alternative. Sembra impossibile concepire una riforma della vastità di quella attuale e non riuscire a definire, almeno per le associazioni di volontariato, la questione dell'Iva sugli acquisti, magari in modo indiretto e tale da non violare la normativa comunitaria.

Del resto, la legge finanziaria dello scorso anno, conteneva una esplicita delega del Parlamento al governo.

Altro spinoso problema è quello relativo alla nuova imposta regionale sulle attività produttive (irap): mentre il nuovo sistema tributario prevede per le onlus forti esenzioni per tutti i tributi, niente è detto nel merito, con evidente contraddizione rispetto all'insieme del provvedimento.

LA RIFORMA PER GLI ENTI NON COMMERCIALI E PER LE ONLUS

SEZIONE I

Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto

ARTICOLO 1

Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l'oggetto esclusivo o principale di attività

ARTICOLO 2

Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività

ARTICOLO 3

Determinazione dei redditi e contabilità separata

ARTICOLO 4

Regime forfetario di determinazione del reddito

ARTICOLO 5

Enti di tipo associativo

ARTICOLO 6

Perdita della qualifica di ente non commerciale

ARTICOLO 7

Enti non commerciali non residenti

ARTICOLO 8

Scritture contabili degli enti non commerciali

ARTICOLO 9

Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali

SEZIONE II

Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

ARTICOLO 10

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

ARTICOLO 11

Anagrafe delle Onlus e decadenza dalle agevolazioni

ARTICOLO 12

Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi

ARTICOLO 13

Erogazioni liberali

ARTICOLO 14

Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto

ARTICOLO 15

Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

ARTICOLO 16

Disposizioni in materia di ritenute alla fonte

ARTICOLO 17

Esenzioni dall'imposta di bollo

ARTICOLO 18

Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative

ARTICOLO 19

Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni

ARTICOLO 20

Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e della relativa imposta sostitutiva

ARTICOLO 21

Esenzioni in materia di tributi locali

ARTICOLO 22

Agevolazioni in materia di imposta di registro

ARTICOLO 23

Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli

ARTICOLO 24

Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza

ARTICOLO 25

Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

ARTICOLO 26

Norma di rinvio

ARTICOLO 27

Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale

ARTICOLO 28

Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori

ARTICOLO 29

Titoli di solidarietà

ARTICOLO 30

Entrata in vigore

PUBBLICHIAMO IL TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS), APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 14.11.97.

Commento di
Stefano Raggianti

SEZIONE I

Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto

ARTICOLO 1

Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l'oggetto esclusivo o principale di attività

1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 87, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti."

Nota all'art. 1

La norma va ad integrare e modificare direttamente il testo unico delle imposte dirette, in particolare l'articolo che individua i soggetti passivi dell'IRPEG, tra cui anche gli enti non commerciali. In primo luogo, l'atto costitutivo può essere redatto anche in forma di scrittura solo registrata e ciò è sufficiente per la sua rilevanza in ordine alla individuazione dell'oggetto. Vi è poi una specifica in ordine a ciò che si intende per attività principale, che è ritenuta quella essenziale per realizzare direttamente gli scopi principali indicati in atto.

In altre parole vi è una comparazione fra l'attività individuata dallo statuto e quella effettivamente esercitata. Non è più sufficiente la sola autoqualificazione di ente non commerciale, ma occorre che l'attività svolta sia oggettivamente es-

senziale, e quindi necessaria ed indispensabile, agli scopi dichiarati in atto costitutivo.

La norma si applica anche agli enti non residenti.

ARTICOLO 2

Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività

1. Nell'articolo 108, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi."

2. Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto sono esenti da ogni altro tributo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui all'articolo 108, comma 2-bis lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.

Nota all'art. 2

La norma va a modificare l'art. 108 del testo unico che fissa regole generali per la determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali.

La norma contiene una presunzione assoluta di non imponibilità di alcune operazioni.

La norma è di particolare interesse e va finalmente a definire questioni annose e delicate.

La lettera a) esclude da imponibilità i fondi pervenuti a seguito di raccolte effettuate occasionalmente, anche se rappresentano corrispettivi di offerte di beni di modico valore o di servizi, purché in occasione di manifestazioni riguardanti le tematiche affrontate dall'ente.

In ordine al discusso concetto di occasionalità, piuttosto complesso da individuare, il terzo comma rimanda ad un possibile decreto del Ministro delle finanze che fissi tale concetto.

La lettera b) invece risolve finalmente la questione dei rapporti convenzionali con la Pubblica Amministrazione, o del regime di accreditamento di cui alla legge 502 del 1992 e successive modificazioni, nel senso della non imponibilità di tali somme.

Il testo letterale si ostina a definire "contributi", tali proventi, cosa che spesso non è trattandosi di veri e propri corrispettivi derivanti da rapporto contrattuale, tuttavia la disposizione appare chiara ed inequivocabile.

Il secondo comma dell'articolo in commento prevede l'esclusione da ogni tributo delle operazioni di cui sopra compresa l'IVA, coordinando quindi tale disciplina con quella delle imposte dirette, cosa oltremodo utile.

ARTICOLO 3

Determinazione dei redditi e contabilità separata

1. All'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.

3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del

loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto";

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti."

Nota all'art. 3

Anche in questo caso si incide direttamente sul testo unico delle imposte dirette (DPR 917/86).

La norma in esame è di particolare interesse: essa riguarda sia la tenuta delle scritture contabili, sia la determinazione della base imponibile della eventuale attività commerciale.

Sotto il primo profilo, viene imposto l'obbligo della contabilità separata per le attività commerciali eventualmente esercitate.

In altri termini, decade la possibilità di scelta tra contabilità separata e contabilità unica precedentemente prevista. La norma è di evidente importanza e di conseguenza quasi immediata.

Gli enti che avevano scelto la contabilità unica dovranno reimpostare le proprie scritture separando le due "anime" quella commerciale e quella non commerciale.

L'unica eccezione è rappresentata dagli enti che sono ammessi a tenere la contabilità pubblica, per i quali non sussiste obbligo di contabilità separata, purché tale contabilità pubblica sia tenuta ovviamente in conformità della legge.

ARTICOLO 4

Regime forfetario di determinazione del reddito

1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 109 è inserito il seguente:

"Articolo 109-bis - (Regime forfetario degli enti non commerciali) - 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono op-

per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:

a) attività di prestazioni di servizi:

- 1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
- 2) da lire 30.000.001 al lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;

b) altre attività:

- 1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
- 2) da lire 50.000.001 al lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.

2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.

4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio.

La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni."

Nota all'art. 4

Questa norma, che introduce un nuovo articolo nel T.U.I.R. (109 bis), dispone il nuovo regime forfetario di determinazione del reddito.

Il regime è differenziato per volume di affari, con due fasce, e per settore di attività.

L'ente che ha optato per questo sistema determina la propria base imponibile applicando all'ammontare dei propri ricavi commerciali i coefficienti previsti.

Ovviamente, in questo caso non sono deducibili i costi relativi all'attività commerciale ed il sistema non ammette quindi chiusure in perdita.

La scelta è quindi volontaria da parte dell'ente e l'opzione viene esercitata in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Essa è vincolante almeno per

un triennio e si estende automaticamente di anno in anno se i limiti previsti non vengono superati.

Il regime risulterà favorevole per quegli enti che hanno costi commerciali in una percentuale inferiore a quella riconosciuta dai coefficienti di redditività.

Il sistema è apprezzabile per la sua certezza di rapporti con l'amministrazione, per la sua prevedibilità in termini di convenienza fiscale e per la sua automaticità e semplicità di applicazione.

L'articolo precisa poi che restano salve le disposizioni di cui alla legge 398/1991, valida per le associazioni sportive dilettantistiche, poi esteso a tutte le associazioni senza scopo di lucro. Era in pratica l'unico regime forfetario ad oggi ammesso.

ARTICOLO 5

Enti di tipo associativo

1. All'articolo 111 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati."

b) dopo il comma 4, sono aggiunti in fine i seguenti: "4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'Interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni

turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo

associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria."

2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'esercizio di imprese ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti di tipo associativo, le parole "e sportive" sono sostituite dalle seguenti: "sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona"; nello stesso comma, il terzo periodo è soppresso;

b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole "e sportive" sono sostituite dalle seguenti: "sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona";

c) dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti: "Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'Interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma. Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria."

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le associazioni costituite prima della predetta data predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 111, comma 4-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b), e ai sensi dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b).

4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui al comma 3 è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nota all'art. 5

La modifica riguarda l'art. 111 del TUIR, relativo agli enti non commerciali di tipo associativo per i quali valgono regole in parte diverse dagli altri enti non commerciali.

Anche in questo caso la riforma è profonda.

Con le lettere a) e b) dell'articolo in esame si vanno a risolvere definitivamente alcune questioni che avevano dato luogo a diverse e discusse interpretazioni. Le attività svolte in diretta attuazione degli scopi associativi rivolte ai propri aderenti, non si considerano commerciali. Inoltre, per le associazioni di cui alla legge 287/191, non si considerano commerciali anche alcune altre at-

tività (somministrazione di alimenti e bevande e organizzazione di viaggi), purché siano complementari a quelle istituzionali.

Il disposto risolve così definitivamente la questione della gestione di circoli e pubs, che da ultimo avevano visto una interpretazione dell'Amministrazione in senso piuttosto restrittivo.

A fronte di questi vantaggi, la norma pone anche però diversi oneri, alcuni dei quali sono destinati ad incidere in maniera non secondaria sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale della vita associativa.

Le norme tendono a modificare il rapporto associativo, cercando di salvaguardarne l'effettività ed evitando o rendendo più difficili rapporti simulati e comunque di fatto non corrispondenti alla natura dell'ente.

A parte alcuni adeguamenti statutari, le lettere c), e) ed f) in particolare, incidono sul contratto associativo, nel senso di garantire la democraticità della struttura, la non temporaneità del rapporto associativo, l'effettività dei diritti.

Le norme in commento rivestono interesse anche là dove vogliono garantire la non commerciabilità della partecipazione e dove prevedono misure atte a garantire la trasparenza e la pubblicità della vita associativa. In questo senso deve essere letta per esempio la norma che prevede forme idonee di convocazione assembleare, nonché di pubblicità delle delibere e dei bilanci.

Per quanto la normativa non si formalizzi eccessivamente, (per esempio non è richiesta la convocazione dell'assemblea per raccomandata), essa incide tuttavia sulla vita effettiva e concreta dell'associazione, mentre il vecchio regime, almeno dal punto di vista fiscale, era basato esclusivamente sulla lettera dello statuto, senza alcun controllo di merito.

Le clausole ora esaminate rappresentano condizioni essenziali per poter godere delle agevolazioni precedenti e renderanno vita difficile a quegli enti che, autoqualificatisi come enti non commerciali, celano invece strutture di carattere quasi integralmente commerciale.

Le disposizioni in ordine alla disciplina del rapporto associativo (lett. c) e della pubblicità della vita associativa (lett. e), non si applicano tuttavia alle associazioni religiose.

La seconda parte dell'articolo, tende opportunamente a coordinare, alle stesse condizioni la disciplina I.V.A., unificando opportunamente condizioni formali e sostanziali.

Da ultimo è fissato il termine di sei mesi per gli opportuni adeguamenti statutari. Le associazioni già esistenti devono quindi entro il 30 giugno adeguare i propri statuti. Invece le associazioni politiche, sindacali e di categoria godono di un

termine più lungo (dodici mesi) per questa operazione di adeguamento.

ARTICOLO 6

Perdita della qualifica di ente non commerciale

1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111, è inserito il seguente "Articolo 111-bis (Perdita della qualifica di ente non commerciale).

1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.

2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri: a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività; b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; c) prevalenza dai redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative; d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili".

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, all'articolo 4, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: "Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".

Nota all'art. 6

Anche l'art. 6 rappresenta una rilevante novità rispetto al passato. Introducendo l'art. 111 bis

nel testo Unico delle imposte dirette, si prevedono quattro ipotesi in cui l'ente perde la qualifica di "non commerciale".

In primo luogo si fissa una regola generale per cui l'ente perde la qualifica quando eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta.

Le lettere da a) a d) individuano alcuni parametri, tuttavia non tassativi, che sono ritenuti sintomatici della commerciabilità dell'ente.

Il confronto è in pratica tra la sfera commerciale e quella istituzionale dell'ente, nel senso ovviamente previsto dalla stessa normativa fiscale.

Nel caso prevalgano le entrate di tipo commerciale, l'ente perde immediatamente la qualifica.

Il confronto è in pratica "a posteriori", nel senso che una analisi del genere può essere fatta solo al termine del periodo di imposta, cioè dopo che per un intero anno si è applicato un regime speciale.

Le ipotesi previste sono talvolta di complessa individuazione. Per esempio la lettera a) del testo in esame prevede quale causa di perdita della qualifica di ente non commerciale la prevalenza di immobilizzazioni relative alla attività commerciale rispetto alle altre immobilizzazioni: a parte il fatto che spesso le immobilizzazioni hanno un uso promiscuo, sia commerciale che istituzionale (es: un computer), non è affatto detto che tale parametro sia indicativo di una assoluta prevalenza di commerciabilità. Anche il confronto richiesto dalla successiva lettera b) appare oltremodo complesso: si tratta infatti di confrontare i ricavi commerciali (dato certo), con il valore normale (dato assai discutibile) delle cessioni di beni e prestazioni di servizi istituzionali, giacché questi possono essere elargiti gratuitamente.

Nel caso che l'ente perda la qualifica di non commerciale, tutti i beni vengono attrattati nella sfera commerciale, con ovvia perdita del regime speciale agevolato.


La norma appare estremamente rigorosa, in quanto le conseguenze della perdita di qualifica sono istantanee, cioè nel medesimo periodo di imposta in cui si verifica la prevalenza.

Tra l'altro, in sede di emanazione definitiva non si è stranamente provveduto a colmare l'incongruenza, segnalata anche dalla Commissione dei Trenta, di dover iscrivere i beni in inventario entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui si è persa la qualifica di ente non commerciale, cosa evidentemente impossibile, considerato che solo a fine esercizio tale esame è possibile.

ARTICOLO 7

Enti non commerciali non residenti

1. All'articolo 114 del Testo unico delle im-



Campagna di adesione al CENTRO NAZIONALE per il VOLONTARIATO

L'appartenenza al Centro consente di entrare nel circuito complessivo del Volontariato Italiano e di collegarsi con Gruppi Locali, Associazioni Nazionali, Enti Pubblici, Regioni, Ministeri ecc... Il CNV offre servizi ai propri associati di informazioni e consulenze, stimolandone la vitalità con suggerimenti e proposte.

Il Centro, per raggiungere le proprie finalità - promuovere e collegare le Associazioni di Volontariato attive nei diversi settori di intervento tra loro e con le Istituzioni - organizza momenti di studio e di formazione, promuove dibattiti e convegni, realizza pubblicazioni e ricerche.

Per rispondere alle esigenze manifestate dalle Associazioni e da molti lettori di "Volontariato Oggi", il Centro ha predisposto una nuova versione della propria Agenzia: sul mensile trovano spazio la corrispondenza delle Associazioni e rubriche fisse sulle quali compaiono quesiti e relative risposte sui temi e problemi che i volontari quotidianamente si trovano ad affrontare. L'Agenzia verrà inviata a tutti i Soci e la quota di abbonamento è compresa in quella annuale di adesione al Centro.

Per aderire al Centro è necessario fare richiesta scritta, come da facsimile allegato; l'eventuale uso della dizione "socio CNV" e del simbolo del Centro stesso saranno possibili solo dopo la comunicazione di accettazione da parte della Presidenza.

In clima di totale fiducia e solidarietà non è prevista una quota fissa di adesione; la stabilirà ciascun socio partendo da una quota minima di Lire 50.000 per le Associazioni di piccola entità, fino a un massimo di Lire 200.000 per quelle più grandi; quote particolari sono previste per gli Enti.

CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
via Catalani, 158 - 55100 Lucca
Tel. 0583 / 41 95 00
Fax 0583 / 41 95 01
Internet: <http://cnv.cpr.it>
e mail: cnv@cnv.cpr.it

ASSOCIAZIONI NAZIONALI

- ACCADEMIA EUROPEA C.R.S. - I.D.E.A.
- A.C.T.I. ASS. CARDIOTRAPIANTATI ITALIANI
- A.L.I.R. ASSOCIAZIONE LOTTA CONTRO L'INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
- A.M.S.O. ASSIST. MORALE SOCIALE ISTITUTI ONCOLOGICI
- A.N.P.A.S. ASS. NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE
- AGE ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI
- A.I.C. ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA
- A.I.C.E. ASS. ITALIANA CONTRO L'EPILESSIA
- A.I.D.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI DI ORGANI
- A.I.L. ASSOCIAZIONE ITALIANA LARINGECTOMIZZATI
- ARCHEOCLUB D'ITALIA
- ASS. "CRESCI"
- ASSOCIAZIONE DIABETICI
- ASSOCIAZIONE "MONCENISIO 4"
- ASSOCIAZIONE EMMAUS ITALIA
- ASSOCIAZIONE MURIALDO
- AVULSS ASS. PER IL VOLONTARIATO NELLE UNITA' SANITARIE LOCALI
- A.I.B.I. ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI
- CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PACE FRA I POPOLI
- CENTRO TURISTICO GIOVANILE
- C.I.F.A. CENTRO INTERNAZIONALE FAMIGLIE PRO ADOZIONE
- COMUNITA' ECUMENICA CARD. MERCIER PRESIDENZA NAZIONALE
- COMUNITA' INCONTRO
- COMUNITA' S. EGIDIO ACAP ASS. CULTURA ASSISTENZA POPOLARE
- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA
- CONFERENZA HOME CARE
- CONSOCAZIONE NAZIONALE DONATORI DI SANGUE FRATRES
- CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE G. MATTARELLI
- ENTE VOLONTARIATO A.N.S.P.I. NAZIONALE DI GENOVA PEGLI
- FEDERAVO FEDERAZIONE ASS. VOLONTARI OSPEDALIERI
- FEDERVAMI VOLONTARI ASSOCIATI MUSEI ITALIANI
- FIDAM FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DEI MUSEI
- FIPREVO - S.O.S. - FED. ITAL. PRANOTERAPEUTI REIKI VOLONTARI DI ROMA
- FOCSTV
- GRUPPI ARCHEOLOGICI D'ITALIA
- GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
- GRUPPO EXODUS
- IL TELEFONO AZZURRO
- ITALIA NOSTRA
- LA PRIMIGENITA INTERNATIONAL ADOPTION
- M.G.V.I. MOVIMENTO VOLONTARIATO ITALIANO
- N.O.V.A. NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE
- PANARCEM
- QUAVIO QUALITA' DELLA VITA IN ONCOLOGIA
- RYDER ITALIA
- SOCIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI
- TELEFONO AMICO ITALIA
- U.N.C.A.L.M. UNIONE NAZ. CIRCOLI E ASSOCIAZIONI LIRICHE MUSICALI
- U.V.I. UNIONE VOLONTARI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
- UNITALSI
- VIDAS VOLONT. ITAL. DOMICILIARI PER L'ASSISTENZA AI SOFFERENTI

REGIONI, ENTI LOCALI E ORGANISMI NAZIONALI

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MACERATA
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO
- A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA
- CENSIS CENTRO STUDI INVESTIMENTI SOCIALI
- CENTRO STUDI CARITAS ITALIANA
- CINSEDO
- COMUNE DI CADEL BOSCO DI SOPRA
- COMUNE DI FORLÌ
- COMUNE DI LUCCA
- COMUNE DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
- COMUNE DI SESTO FIORENTINO
- FONDAZIONE EMANUELA ZANCAN
- FONDAZIONE GIOVANNI AGNELLI
- FONDAZIONE GIOVANNI DALLE FABBRICHE
- FONDAZIONE RHODENSE
- FONDAZIONE STELLA MARIS
- FORMEZ CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI
- I.R.E.I. ISTITUTO RICERCHE EDUCATIVE E FORMATIVE ACLI
- INAS CISL
- IRS ISTITUTI RICERCHE SOCIALI
- LABOS
- REGIONE EMILIA ROMAGNA
- REGIONE LAZIO
- REGIONE LIGURIA
- REGIONE LOMBARDA
- REGIONE TOSCANA
- U.N.P.L.I. UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D'ITALIA
- U.P. UNIONE PROVINCE ITALIANE

ORGANISMI LOCALI E ALTRO

- A.B.C. AIUTO BAMBINI CELEBROLESII DI MARINA DI PIETRASANTA
- A.B.I.O. ASS. PER IL BAMBINO IN OSPEDALE DI MILANO
- A.D.E.S. ASS. DONATORI ENNESI DEL SANGUE
- A.D.M.O. DI GROSSETO
- A.E.A. ASS. FAMIGLIE AUDIOLESI DI CANTU'
- A.G.B.A.L.T. DI PISA
- A.G.E. DI VITERBO
- A.L.D.D. ASS. ITAL. CONTRO DIFFUSIONE DELLA DROGA DI MILANO
- A.L.S.A. ASS. PER L'INFORMAZIONE E LO STUDIO DELL'ACONORPLASIA DI MILANO

I soci del C.N.V.

Aggiornati al 31-12-97

- A.L.T.F. - ASS. ITAL. TRAPIANTI DI FEGATO di TORINO
- A.L.T.F. - ASS. ITAL. TRAPIANTI DI FEGATO DELEG. TOSCANA di PISA
- A.L.P.I.M. ASS. LIGURE PER I MINORI di GENOVA
- A.N.V.E. di MILANO
- A.N.F.A.A. SEZ. di LUCCA
- ANLAIDS - ASS. NAZ. PER LA LOTTA AIDS - SEZ. TOSCANA di FAGLIA
- A.O.P.I. - ASS. ONCOLOGICA PISANA
- ASVAP - ASS. VOLONTARI AIUTO AMMALATI PSICHICI di Monza
- A.T.L.H.A. ASS. TEMPO LIBERO di MILANO
- AUSSER VERDE ARGENTO di PRATO
- A.V.A.A. ASS. VOLONT. ASSISTENZA ANZIANI di CORTE DE' CORTESI
- A.V.A.S.S. ASS. VOLONT. ASSISTENZA SERVIZI SOCIALI di FAVARA
- A.V.A.S.S. ASS. VOLONT. ASSIST. SOCIO SANITARIA di PINEROLO
- A.V.I.S. di SONDRIO
- A.V.I.S. di PIANEZZA
- A.V.I.S. COLLESALVETTI FAUGLIA LORENZANA ORCIANO P.
- A.V.I.S. di RAVENNA
- A.V.I.S. REGIONALE EMILIA ROMAGNA di BOLOGNA
- A.V.I.S. REGIONALE TOSCANA di FIRENZE
- A.V.I.S. COMUNALE DI CASTENEDOLO
- A.V.O. di CASTELNUOVO GARFAGNANA
- A.V.O. di SIENA
- A.V.O. di GENOVA
- A.V.O. di LUCCA
- A.V.O. di VARESE
- A.V.O.C.C. ASS. VOLONT. "COAS" CASULA di VILLAPUTZU
- A.V.O.S. ASS. VOLONTARI SAVENA di BOLOGNA
- ACCADEMIA EUROPEA C.R.S.I.D.E.A. di DALMINE
- ACCRI di TRIESTE
- AGESECI SEZIONE TOSCANA di FIRENZE
- AIDO SEZIONE PROV. di PREGANZOL
- AIDO SEZIONE PROV. di PADOVA
- AIDO CONSIGLIO REGIONALE VENETO di MESTRE
- ALFA VICTOR di CARRARA
- ALT ASS. LOTTA TOSSICODIP. FAMIGLIE E VOLONTARI di CASALE MONFERRATO
- AMICI DEL CUORE DELLA MEDIA VALLE DEL SERCHIO di BARGA
- ANFFAS di BOLOGNA
- ANFFAS di ASCOLI PICENO
- ARCA di SAN ZENOBIO AIUTO E SOLIDARIETA' di SCANDICCI
- ARCHEOCLUB D'ITALIA di SPERLINGA
- ARC. DI MISERICORDIA di LUCCA
- ARLAF di ROMA
- ASP ASS. SOLIDARIETA' POPOLARE di LIVORNO
- ASS. FAMIGLIA APERTA di PISA
- ASS. SOCIO TERAPEUTICA RIABILITATIVA HANDICAPPATI E DISABILI ASTRA di SERRA SAN BRUNO
- ASS. "AL DI LA DEL MURO" di REGGIO EMILIA
- ASS. "ANTONIO LANZA" di GENOVA
- ASS. "COMUNITA' PRONTA ACCOGLIENZA" di SAN REMO
- ASS. DI SOLIDARIETA' di TERAMO
- ASS. "I CARE" di FIGLINE VALDARNO
- ASS. "I CARE" di MASSA
- ASS. "I CINQUE PANI" di MONTECARELLI
- ASS. "IL FONDACO" di FELTRE
- ASS. "IL LABORATORIO" di SIENA
- ASS. "INSIEME" COORD. DI VOLONT. di FIDENZA
- ASS. "ITINERA" DOCUMENTARE AL STORIA DEL PASSATO di VECCHIANO
- ASS. "LA DIANA" di SIENA
- ASS. "LA RONDINE" di VERONA
- ASS. "LIBERA" ORG. VOL. EUROPEI - GRUPPO AIDO di TIVOLI
- ASS. "MUSEI APERTI" di ROMA
- ASS. "PSICHE 2000" di THIENE
- ASS. A PIENE MANI CENTRO DI SOLIDARIETA' di OSIMO
- ASS. A.S.S.O. di ROMA
- ASS. AMBIENTE di MASSACCIUCCOLI
- ASS. AMICI ASILO MARIUCCIA di MILANO
- ASS. AMICI DEI MUSEI di TARANTO
- ASS. AMICI DEL VOLONT. EMERGENZA RADIO di MANFREDONIA
- ASS. AMICI DEL CUORE di MASSA e CARRARA
- ASS. AMICI DEL MUSEO CIVICO di FOGGIA
- ASS. AMICI DEL MUSEO CIVICO di MONTEPULCIANO
- ASS. AMICI DELLA ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE di LUCCA
- ASS. AMICI DELL'ARTE E DELL'ANTIQUARIATO di TORINO
- ASS. AMICI DELLA FONDAZIONE STELLA MARIS di CALAMBRONE
- ASS. AMICI DELLA COMUNITA' CASTELLO DI SENAREGA di MONTGGIO
- ASS. ARCHE di FIRENZE
- ASS. ARCHE di MILANO
- ASS. ARCHEOLOGICA DEL MEDIO VALDARNO di EMPOLI
- ASS. ARCHEOLOGICA PIOMBINESE
- ASS. BIELLESE DI VOLONTARIATO
- ASS. BOSCO CEDUO di CASABASCIANA
- ASS. CENTALLO VIVA di CENTALLO
- ASS. CULTURALE ERASMO di IMOLA
- ASS. CULTURALE "IL CASTELLO" di LARI
- ASS. CULTURALE DI VOLONT. VERCELLI VIVA di VERCELLI
- ASS. CULTURALE SPORTIVA TEMPO LIBERO A.C.S.I. CLUB di MILAZZO
- ASS. D'INFORMAZIONE TURISTICA "AUFUDIS" di BARLETTA
- ASS. DEL VOLONT. ARCORE CENTRO GIOVANNI XXIII di ARCORE
- ASS. "IL GRANELLO DI SENAPE" di PISTOIA
- ASS. DI VOLONT. "CAMMINARE INSIEME" di ADRIA
- ASS. DI VOLONT. "DINSE UNE MAN" di PISA
- ASS. DI VOLONT. "LA GINESTRA" di PRATA DI PORDENONE
- ASS. DI VOLONT. "L'AURORA" di FIRENZE
- ASS. DI VOLONT. IL SOLE di ACERNO
- ASS. DI VOLONT. SOLIDARIETA' di ROGGIANO GRAVINA
- ASS. DI VOLONT. SRILANKESE - SEZ. LUCCA di ALTOPASCIO
- ASS. DI VOLONT. DIO E AMORE di MAZARA DEL VALLO
- ASS. DI VOLONT. DEI BENI CULTURALI "SU NURAGHE" di TETI
- ASS. DIABETICI di VICENZA
- ASS. DIABETICI JONICI SEDE REG. DI TARANTO
- ASS. DON FRANCO BARONI di LUCCA
- ASS. DONATORI DI SANGUE di FAVARA
- ASS. EMOFILICI TARENTINI "G. FOLGHERAITER" di TRENTO
- ASS. EUGUBINA DI VOLONTARIATO di GUBBIO
- ASS. EUGUBINA PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO di GUBBIO
- ASS. FAMIGLIA MURIALDO di FOGGIA
- ASS. FAMIGLIE IL CAMMINO di COSSATO
- ASS. FAMIGLIE AFFIDATARIE di VICENZA
- ASS. GIORGIO LA PIRA di PRATO
- ASS. ITAL. DIABETICI di ROMA
- ASS. ITAL. FAMIGLIE AMMALATI PSICHICI "AIUTIAMOLI" di MILANO
- ASS. ITAL. SOCCORRITORI di CASTELFRANCO DI SOTTO
- ASS. ITALO CROATA di CASTELVERDE
- ASS. LA FINESTRA di LUCCA
- ASS. L'ARCA PER LA TUTELA DIRITTI MINORI di MERCATALE VAL DI PESA
- ASS. L'ARCIPELAGO di CHERASCO
- ASS. MONDO X di CAGLIARI
- ASS. MORALE CIVILE ITALIANA di PONTE A MORIANO
- ASS. MUSEUM di ROMA
- ASS. NAZ. SUBVEDENTI di MILANO
- ASS. NAZ. CRISTIANA PER IL VOLONTARIATO di MESSINA
- ASS. NICCOLO' STENONE di FIRENZE
- ASS. OBIETTORI NON VIOLENTI SEDE di BERGAMO
- ASS. PROGETTO CRESCERE INSIEME di LESINA
- ASS. PUBBLICA ASSISTENZA di CEPARANA
- ASS. "SAN MARTINO DE PORRES" di PISTOIA
- ASS. SCIENTIFICA PALAZZO CAPPELLO di VENEZIA
- ASS. SEMPRE DONNA di PIOMBINO
- ASS. SERENA GRUPPO DI AIUTO DONNE OPERATE AL SENO di SIENA
- ASS. SILVANA SCIORTINO di LUCCA
- ASS. SOLIDARIETA' E SERVIZIO di MONSUMMANO T.
- ASS. SOLIDARIETA' PROBLEMI HANDICAP di CIVITAVECCHIA
- ASS. TURISTICA PRO VADA di VADA
- ASS. UMBRA PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO di PERUGIA
- ASS. U.N.I.V.O.C. di PRATO
- ASS. VALDARNESE DI SOLIDARIETA' di SAN GIOVANNI VALDARNO
- ASS. VENETA PER LA LOTTA ALLA FIBROSI CISTICA di VERONA
- ASS. VOLONT. ACLISTI PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI di RAVENNA
- ASS. VOLONTARI ANTINCENDIO di OSPEDALETTI
- ASS. VOLONTARI CAMAIORESIS di CAMAIORE
- ASS. VOLONTARI "FRATERNITA' E CONDIVISIONE" di GROSSETO
- ASS. VOLONT. FARSI PROSSIMO di PIZZIGHETTONE
- BRESCIA SOCCORSO di BRESCIA
- CASA DELLA PROVVIDENZA "CAMPOSANPIETRO" di PISTOIA
- C.A.V. di MILANO
- C.E.S.B. CENTRO EDUCAZIONE SORDITA' E BILINGUISMO di FIRENZE
- C.I.F. di ROMA
- C.I.F. di BERGAMO
- C.I.L.O.D. COMIT. LIGURE OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE di GENOVA SESTRI
- C.I.L.D.A.O. GRUPPI DI SOSTEGNO PER OBESITA', ANORESSIA, BULIMIA di PIAZZA VECCHIA
- C.R.I.A.F. CENTRO DI RICERCA E INTERVENTO PROBLEMI DI ALCOOL di BOLZANO
- C.U.I. COMITATO UNITARIO INVALIDI I RAGAZZI DEL SOLE di SCANDICCI
- CARITAS PARROCCHIALE S. BIAGIO di MODENA
- CASA AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE S.r.L. di MERATE
- CASA DEL GIRASOLE di SAN DONA' DI PIAVE
- CASA GIOVANNI PAOLO II DIOCESI DI CREMA di CREMA
- CASCINA VERDE SPES di MILANO
- C.E.D.I.S. CENTRO DIOCESANO DI SOLIDARIETA' di PORDENONE
- C.E.I.S. di FIRENZE
- CEN.A.C. CENTRO DI ASCOLTO DI COVERCIANO di FIRENZE
- CENTRO ACCOGLIENZA di EMPOLI
- CENTRO AIUTO ALLA VITA di PRATO
- CENTRO APERTO DIAMOCI UNA MANO di CORATO
- CENTRO CARDIOPATICI TOSCANI di FIRENZE
- CENTRO CULTURALE FRANCESCO LUIGI FERRARI di MODENA
- CENTRO D'ASCOLTO E DI PRIMA ACCOGLIENZA di MACERATA
- CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "L'AQUILONE" di STIIVA
- CENTRO DI AIUTO ALLA VITA di COMO
- CENTRO DI AIUTO ALLA VITA di MORTARA
- CENTRO DI ASCOLTO di SPINEA di SPINEA
- CENTRO DI COLLABORAZIONE E SOSTEGNO PER ANZIANI "OASI" di MARINA DI CARRARA
- CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E CIVILE "IL PAESE" di MATINO
- CENTRO DI SOLIDARIETA' di GENOVA
- CENTRO DI SOLIDARIETA' di FANO
- CENTRO INTERN. CROCEVIA di ROMA

- CENTRO MAZZIANO di VERONA
- CENTRO POLESANO DI STUDI STORICI ARCHEOLOGICI ED ETNOGRAFICI di ROVIGO
- CENTRO PROTEZIONE CIVILE VOLONTARIATO SICILIA di RIPOSTO
- CENTRO RIABILITAZIONE EQUESTRE MADONNA DI ROSELLA di PIANO DI SORRENTO
- CENTRO RICERCHE ARCHEOSUB SASSARI-ALGHERO
- CENTRO SOCIALE SANTA LUCIA di SIRACUSA
- CENTRO STUDI GRUPPO "GIOVANI E COMUNITA'" di ARLIANO
- C.E.B.S. di FIRENZE
- C.N.G.E.I. CORP. NAZ. GIOVANI ESPLORATORI ITAL. di PISA
- CLUB TITANIC RADIOCOMUNICAZIONI SPORT, CULTURA PROT. CIVILE di REGGIO EMILIA
- COMITATO DI SOLIDARIETA' di SAN VIGILIO CONCESIO
- COMITATO TERZA ETÀ ANNI D'ARGENTO di SIENA
- COMIT. REG. ANZIANI E SOCIETA' di TORINO
- COMUNITA' EMMAUS di VILLAFRANCA
- COMUNITA' S. MAURIZIO di BORGHI
- COMUNITA' VOLONT. "SS. PIETRO E PAOLO" di LAMEZIA T.
- CONFR. MISERICORDIA di SANSEPOLCRO
- CONFR. MISERICORDIA di LIDO DI CAMAIORE
- CONFR. MISERICORDIA di LORO CIUFFENA
- CONFR. MISERICORDIA di TORRE DEL LAGO PUCCINI
- CONFR. MISERICORDIA di BADIA A RIPOLI
- CONFR. MISERICORDIA di OTRANTO
- CONFR. MISERICORDIA di S. GIOVANNI VALDARNO
- CONSIGLIO REG. GRUPPI FRATRES TOSCANA di FIRENZE
- CONSULTA COM. ASS. NI DI VOLONT. di RAVENNA
- CONSULTA COM. DEL VOLONT. di FORLÌ
- CONSULTA DEL VOLONT. di PADOVA
- CONSULTA DEL VOLONT. di CIVITAVECCHIA
- CONSULTA DEL VOLONT. IRPINO di MONTELLA
- COOP. A.R.L. AGORA DI SOLIDARIETA' SOCIALE di TARANTO
- COOP. SOC. "PIANETA VERDE" di AMELIA
- COOP. SOC. "IL CANTIERE" di ALBINO
- COOP. SOC. "SANTA RITA" di MILANO
- COORD. ASS. CATEGORIE PROTETTE E VOLONT. di AREZZO
- COORD. ASS. DI VOLONT. VERONA E PROVINCIA
- COORD. ATTIVITA' ANZIANI di ARCO
- CORPO VOLONTARI CIVILIS di MANFREDONIA
- CROCE VERDE PUBBLICA ASSISTENZA di LUCCA
- CTC di PADOVA
- D.A.S.M.A.S. DONNE ASSOCIATE S. MARIA ASSISTENZA SERVIZI di S. MARIA MADDALENA
- D.I.A.P.SI. PIEMONTE DIFESA AMMALATI PSICHICI di TORINO
- DIAVOLI ROSSI GRUPPO VOLONT. ANTINCENDIO E PROT. CIVILE di TIRIOLO
- DOCHI CENTRO DOCUMENTAZIONE E TUTELA DELLA CULTURA BIELLESE di PONZONE BIELLESE
- DOMUS CARITATIS PAOLO VI di BRESCIA
- ENTE VOLONT. A.N.S.P.I. LIGURIA E V.A.L. di GENOVA PEGLI
- F.A.A.V. di CASTELNUOVO DI ISOLA VENTINATA
- FAMIGLIA MURIALDO di LUCERA
- FED. REG. CONSORTILE "DON MOTTOLA" di LAMEZIA T.
- FED. REG. LIGURE CONSULTORI FAMILIARI di GENOVA
- FRAT. MISERICORDIA CITTA' di CHIETI
- FRAT. DI MISERICORDIA di CAPANNORI
- FRAT. DI MISERICORDIA di MARLIA
- FRAT. DI MISERICORDIA E GRUPPO DONATORI di SANGUE di CORSAGNA
- FRAT. MISERICORDIA di ACIREALE
- G.A.I.B. GRUPPO AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI SERVIZIO ANTINCENDI di FIGLINE VALDARNO
- GAD GENITORI E AMICI DEI DISABILI di MODIGLIANA
- G.E.V.A.M. GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE di CASALE MONFERRATO
- GIBLI VOLONTARI della VALLE DEL SERCHIO OPERATORI NEL DISAGIO di CASTELNUOVO GARE
- GRUPPI DI VOLONT. VINCENZIANO A.I.C. di LAMEZIA T.
- GRUPPO ANONIMO 74 BIBLIOTECA POPOLARE di MONTEIASI
- GRUPPO ANTINCENDI BOSCHIVI SQUADRA AIB di VALDELLATORRE
- GRUPPO ARCHEOLOGICO DEL BASSO PIEMONTE di ALESSANDRIA
- GRUPPO ARCHEOLOGICO DIFESA AMBIENTE di FUCCICCHIO
- GRUPPO ARCHEOLOGICO "ARCHE ORANI" di NUORO
- GRUPPO ARCHEOLOGICO COLLIGIANO DUOMO di COLLE VAL D'ELSA
- GRUPPO ARCHEOLOGICO "OSCHIERA" di BORORE
- GRUPPO ARCHEOLOGICO SPELEOLOGICO di CAMAIORE
- GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES MISERICORDIA di PRATO
- GRUPPO DONATORI DI SANGUE "FRATRES" di BOZZANO
- GRUPPO DONATORI DI SANGUE C.R.I. di TEMPAGNANO
- GRUPPO FRATRES di VICCHIO
- GRUPPO IL PONTE di PISA
- GRUPPO INSIEME FOLLONICA GROSSETO di FOLLONICA
- GRUPPO MICOLOGICO LUCCHESE "B. PUCCINELLI" di PONTETETTO
- GRUPPO MICOLOGICO "MASSIMILIANO DANESI" di PONTE A MORIANO
- GRUPPO PROTEZIONE CIVILE di MOLAZZANA
- GRUPPO SBANDIERATORI PALIO DEI MICCI di QUERCETA
- GRUPPO SPEOLO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI SPANU" di CAGLIARI
- GRUPPO PER GLI ANZIANI di GANDINO
- GRUPPO VOLONT. ANTINCENDIO "LOGGI PAOLO" di CALCI
- GRUPPO VOLONT. CARCERE di LUCCA
- GRUPPO VOLONT. DEL SOCCORSO di ROCCAFRANCA LUDRIANO
- GRUPPO VOLONT. DELLA SOLIDARIETA' di BARGA
- GRUPPO VOLONT. MURA di PIZZIGHETTONE
- GRUPPO VOLONT. di FOLLONICA
- GRUPPO VOLONT. SUVERETANO COSTRUIRE INSIEME di SUVERETO
- HOMELESS BOOK di FAENZA
- IL PELLICANO ASS. PER LA PREVENZIONE RECUPERO DELLE TOSSICODIP. di LONGASTRINO
- ISTITUTO SECOLARE COMPAGNIA MISSIONARIA DEL

In collaborazione con il
CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO



PROVINCIA DI GROSSETO
Assessorato alle Politiche Sociali

Grosseto
8 novembre 1997
Sala delle Conferenze
della Provincia
Piazza Dante

SEMINARIO PROVINCIALE

Solidarietà, vicinanza agli emarginati, impegno nella prevenzione delle diverse forme di devianza, salvaguardia e tutela dell'ambiente, protezione civile e arricchimento culturale, costituiscono gli elementi irrinunciabili per una effettiva crescita sociale.

Tra pubblico e privato, oggi, le associazioni di volontariato consolidano un loro specifico ruolo, caratterizzato dalla sempre più chiara percezione dei requisiti scientifici, professionali e applicativi che sono necessari per operare in modo organico.

Il volontariato non è il "terminale" del pubblico, né il pubblico è la cassa erogatrice di fondi per il volontariato, ma è necessario comprendere la diversità e insostituibilità dei due ruoli, delle istituzioni e del privato sociale, promuovendo una continua crescita di organiche interrelazioni.

Nessuna istituzione pubblica è in grado di realizzare in modo soddisfacente la propria funzione se non integra la sua azione con quella della comunità civile, riconoscendo che la cittadinanza responsabile passa attraverso la scelta della condivisione.

L'Assessore alle Politiche Sociali
Moreno Canuti

Sintesi degli interventi

IL NUOVO RUOLO DEL VOLONTARIATO

PROBLEMI E PROSPETTIVE

Le organizzazioni del terzo settore nel rinnovamento dello stato sociale: nuovo ruolo del volontariato

Il mutamento sociale, il sistema organizzativo eccessivamente di carattere pubblicistico, l'utilizzo pressoché esclusivo di denaro pubblico, le esigenze dei cittadini ad avere servizi meno standardizzati e più personalizzati, hanno messo dovunque in crisi lo stato sociale; e oggi la sua revisione è uno dei problemi più grossi che tutti i paesi che l'avevano realizzato si trovano ad affrontare, correndo il rischio di rompere il patto sociale tra i cittadini e tra essi e lo Stato.

E si profilano due strade: lo smantellamento dello stato sociale o la sua revisione.

Da noi le due strade (revisione e smantellamento) hanno toni più sfumati che altrove; c'è chi pensa di trasferire al "privato" (con tutte le sue aggettivazioni) il sistema sociale e sanitario, e vede come risolutivo solo i "tagli alla spesa" (ad esempio al sistema pensionistico) teorizzando che la solidarietà è compito dei singoli e non dello Stato; c'è chi pensa invece (ed è la tesi più vera) ad un sistema misto che si caratterizza per la risposta ai bisogni dei singoli e delle loro famiglie, e per quanto ne riguarda la gestione, ipotizza una collaborazione pubblico-privato in luogo di una gestione dei servizi pressoché esclusivamente "pubblica" che è fatalmente diventata burocratica.

Il volontariato alla fine degli anni '70 si è caratterizzato, in Italia, per essere contro la ideologia del "tutto pubblico" allora invadente, soprattutto nel settore dei servizi alle persone (salute, educazione, assistenza).

Ripetevamo spesso, allora non sempre ascoltati, che tra Stato e mercato c'era, doveva esserci, uno spazio per chi si assumeva una responsabilità civile non avendo ruoli istituzionali e non entrando nella logica del mercato.

I mutamenti politici del mondo, soprattutto quelli dell'Est Europeo nell'89, avendo distrutto l'unità Stato-mercato, propria dei paesi comunisti, ha fatto emergere in primissimo piano il mercato. Il rischio è che di "pubblico" non si parli più, e la globalizzazione dell'economia condiziona ogni scelta politica, anche quando dovrebbe sostenere e promuovere i diritti dei cittadini.

Quale oggi, in Italia, il ruolo delle associazioni di volontariato, delle cooperative sociali, di tut-

to il settore delle organizzazioni "senza finalità di lucro", il "non profit" appunto, ora oggetto di tanta attenzione e dichiarata valorizzazione non solo da parte delle istituzioni, ma anche dei poteri economici, dei loro mezzi di informazione?

Innanzitutto rimanendo se stessi, evitando ogni ideologizzazione.

Se il tema è passare dallo Stato Sociale alla Comunità Solidale, significa che tutta la comunità, ma non solo le istituzioni, deve farsi carico di dare risposte ai diritti dei cittadini; dunque un ruolo non marginale delle organizzazioni del privato sociale. Ma evitando il rischio di contribuire, magari inconsciamente, a sostenere un disegno di politica sociale che altri costruisce di una "eccessiva e generica "privatizzazione" dei servizi, con la incertezza sul ruolo delle istituzioni pubbliche nella programmazione dei servizi sui limiti e le dimensioni con cui opera il privato profit e quello senza fine di lucro, sul controllo sociale e i criteri per determinare costi, qualità ed efficienza dei servizi.

Se il terzo settore diventasse nei fatti la ruota di scorta dei poteri economici dominanti, sarebbe certo una condizione assai peggiore della "dipendenza" che spesso il volontariato ha avuto ed ha dalle istituzioni pubbliche che gestiscono servizi. Con una aggiunta ulteriore: che la specificità dei singoli soggetti che compongono il settore non profit deve essere conservata; penso alla gratuità del volontariato e alla remunerazione dei lavoratori che prestano il loro servizio in istituzioni che come tali non hanno finalità di lucro, ai soci delle cooperative, sociali e non; non nascondiamoci il pericolo di un passaggio al "lavoro nero", reale soprattutto in un momento di crisi dell'occupazione, e ripetiamo che è inaccettabile, comunque sia motivato. A iniziativa, diciamo con chiarezza, di privati profit, delle istituzioni, ma anche di privati non profit.

Ho accennato alla complessità dei problemi per dire la necessità di riflessione, di vigilanza, di evitare le scorciatoie di soluzioni parziali, o in apparenza facili, sapendo che c'è un passaggio tra principi da accettare e sostenere, e la loro applicazione ad una realtà tutta in movimento, e perciò più difficile ad essere affrontata.

Chi invita i volontari a fare un servizio in meno e utilizzare quel tempo per studiare di più, per confrontarsi sui temi generali ha qualche ragione.

Perché è in gioco quello che più deve interessare a chi pensa con visione solidaristica e democratica alla revisione dello stato sociale; la qualità dei servizi in risposta ai bisogni differenziati, la loro efficienza ed economicità, la possibilità di un "patto sociale" che non escluda nessuno dal "farsi carico" della costruzione di una comunità solidale", purché ciascuno conservi il

proprio ruolo: le istituzioni, le imprese profit, quelle del privato sociale, i volontari singoli o associati, ai quali rimane la testimonianza che è possibile coniugare modernità e gratuità; un valore questo che non va disatteso, in un momento in cui così largamente si denuncia la perdita di coscienza civile, di coesione sociale.

dott.ssa Maria Eletta Martini
Presidente Centro Nazionale
per il Volontariato

Presentazione del quadro normativo nazionale e regionale. L'attuazione della legge quadro nel tempo delle riforme

L'organizzazione di volontariato. Iscrivibilità al Registro Regionale: vantaggi e gravami

Regime degli acquisti delle organizzazioni di volontariato

Ormai, sia pure con notevole ritardo rispetto al termine stabilito dal legislatore della l. 266/91, tutti i parlamenti regionali si sono dati una legislazione in tema di volontariato; dopo una fase, cui non è rimasta estranea la Regione Toscana, di disciplina transitoria che recuperava i precedenti albi e registri del volontariato, consentendo alle organizzazioni iscritte di cumulare i benefici derivanti dalla precedente iscrizione (ad esempio per maturare quell'anzianità di iscrizione richiesta per stipulare convenzioni).

La legge quadro nazionale e le leggi regionali di attuazione sono i parametri di riferimento per stabilire quale struttura ed organizzazione interna debba avere un ente di volontariato, e quali requisiti normativi debba rigorosamente soddisfare per non perdere la propria fisionomia e distinguersi dal variegato e multiforme mondo del non profit.

Solo un'aderenza ai principi normativi ed una severa, per quanto elastica, applicazione degli stessi possono garantire, infatti, la sopravvivenza del volontariato.

A partire dalla struttura, può notarsi come tanto l'art. 3 della legge nazionale, quanto l'art. 3 di quella regionale toscana lascino sostanzialmente libere le organizzazioni di volontariato di assumere qualunque veste giuridica purché compatibile con il perseguimento dello scopo solidaristico e l'assenza di fini di lucro anche indiretto: un limite positivo, dunque, il primo, ed uno negativo, il secondo, che segnano i confini dell'autonomia.

Che le organizzazioni di volontariato non possano assumere veste societaria è pacifico, giacché la società svolge un'attività economica allo scopo di dividere gli utili tra i soci. In aggiunta, quand'anche i soci si accordassero per escludere la divisione degli utili, rimarrebbe l'ostacolo insuperabile che l'ente si è comunque costituito per esercitare in forma collettiva un'attività di impresa. E sappiamo bene, invece, che le organizzazioni di volontariato pur potendo svolgere un'attività economica marginale (art. 5 legge 266/1991), non possono far consistere l'attività statutaria nell'esercizio di un'attività economica (il che spiega, dunque, perché neppure le società cooperative siano organizzazioni di volontariato).

La circostanza che si possa svolgere attività di volontariato per trarne un vantaggio anche indiretto, giustifica la ragione per cui non tutti i gruppi di mutuo ed auto aiuto possano dirsi enti di volontariato, ma tali siano solo quando erogano le proprie prestazioni anche all'esterno del gruppo.

Impossibilità di perseguire uno scopo di lucro anche indiretto da parte del componente l'associazione significa, per un verso che l'attività di volontariato non può essere in alcun modo retribuita, né direttamente - con un compenso, magari anche inferiore a quello di mercato (perché si tratterebbe di lavoro nero) - né indirettamente, il che avverrebbe qualora il volontario si avvallesse dell'esperienza maturata nell'organizzazione per acquisire una formazione professionale.

Escluse le società, alle organizzazioni di volontariato resta aperta la possibilità di costituirsi come associazione, fondazione e comitato.

È dubbio che possa costituirsi come comitato, perché questo tipo di ente persegue finalità tendenzialmente transitorie che osterebbero alla necessità che l'organizzazione di volontariato abbia una struttura stabile.

Per quanto riguarda la fondazione deve essere chiaro che si debba trattare di una fondazione con il riconoscimento della personalità giuridica, giacché nel nostro ordinamento non sono ammesse fondazioni non riconosciute. In sede di iscrizione nel registro del volontariato l'assenza di riconoscimento dovrebbe precludere l'iscrizione.

È lasciata, invece, ampia autonomia ai volontari di darsi veste associativa con o senza il riconoscimento della personalità giuridica.

Per quanto concerne il contenuto dell'atto costitutivo e lo statuto deve affermarsi la necessità di garantire l'esistenza di un organo assembleare, cui tutti i volontari senza distinzioni abbiamo diritto di partecipare.

L'altra prescrizione riguarda la natura democratica dell'ordinamento che richiede che le deliberazioni siano sempre assunte a maggioranza, che i diritti delle minoranze siano assicurati, che le cariche sociali siano elettive.

Un ultimo problema riguarda il regime degli acquisti a titolo oneroso e gratuito di beni immo-

bili e beni mobili registrati (ad es. autoveicoli, ambulanze) effettuati dalle organizzazioni di volontariato. Per quanto riguarda gli acquisti a titolo oneroso (dietro corrispettivo) non si incontrano problemi diversi rispetto a quelli che sono propri di ogni associazione non riconosciuta. Sin dal 1985 anche un ente collettivo sprovvisto della personalità giuridica può trascrivere l'atto di acquisto di beni immobili e beni mobili registrati purché nella nota di trascrizione si indichi il nome di uno o più responsabili dell'organizzazione.

Per quanto riguarda gli acquisti a titolo gratuito (donazioni, acquisto per successione a causa di morte) il legislatore della l. n. 266/91 ha consentito, derogando al diritto comune, che un ente di volontariato sprovvisto della personalità giuridica non abbia l'obbligo, se destinatario della disposizione patrimoniale a titolo gratuito, di chiedere, entro un anno il riconoscimento della personalità giuridica (e poi l'autorizzazione governativa che, comunque, la legge Bassanini ha reso non più necessaria per tutti gli enti), come impone per gli enti non svolgano attività di volontariato il codice civile. È necessario però che i beni risultino dal bilancio e che le rendite siano integralmente destinate alla realizzazione dei fini istituzionali.

dott.ssa Mariëna Gorgoni

Ricercatore di Diritto Privato
Facoltà di Giurisprudenza - Univ. di Pisa
Consulente Centro Nazionale per il Volontariato

Questioni di carattere assicurativo e polizze tipo

- Gli obblighi delle Associazioni di volontariato nel settore delle assicurazioni alla luce della legge quadro 266/91 e successivi D.M. di attuazione.
- Le Associazioni obbligate a mettere in atto le coperture assicurative.
- I contenuti delle polizze obbligatorie:
 - i Soci da assicurare
 - i rischi da coprire
 - i capitali ed i massimali
 - le garanzie da prestare
 - schema di una polizza "tipo".
- Il Registro degli Aderenti.

Gli obblighi delle Associazioni di volontariato nel settore delle assicurazioni alla luce

delle legge quadro 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazioni.

L'art. 4 della legge quadro sul volontariato 11.8.91 n. 266 sancisce l'obbligatorietà per le organizzazioni di volontariato di assicurare i propri aderenti. In seguito due decreti ministeriali (14.2.92 e 16.11.92) hanno stabilito le norme sul funzionamento delle polizze di assicurazione.

Le Associazioni obbligate a mettere in atto le coperture assicurative.

La legge non chiarisce se l'obbligatorietà riguarda tutte le organizzazioni, soltanto quelle iscritte nel registro regionale oppure soltanto quelle di cui all'art. 7 della legge quadro (che operano cioè in convenzione con gli enti pubblici).

Premesso che l'obbligatorietà dell'assicurazione prescinde dal tipo di attività svolta, noi riteniamo che tale obbligo debba sussistere soltanto per le associazioni che, essendo iscritte al registro regionale, hanno una stabile organizzazione e che quindi si prevede possano avere una certa durata nel tempo.

Ricordiamo che, quando l'organizzazione operi in convenzione con un'ente, l'onere della polizza è a carico di quest'ultimo integralmente o parzialmente a seconda che l'oggetto della convenzione riguardi tutta l'attività dell'organizzazione o solo una parte di essa.

I contenuti delle polizze obbligatorie.

La legge prevede che il volontario debba essere assicurato contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi. Naturalmente le garanzie debbono essere operanti soltanto durante lo svolgimento dell'attività di volontariato per conto della associazione di cui il volontario fa parte.

La polizza responsabilità civile deve riguardare sia la responsabilità dell'associazione in quanto tale che quella personale dei singoli associati. La polizza infortuni e malattie deve coprire, come detto, gli associati in quanto volontari a prescindere dalle attività professionali che essi svolgono normalmente (il pompiere e l'impiegato che svolgono la stessa attività di volontariato devono pagare lo stesso importo e beneficiare delle medesime garanzie).

Mentre è facilmente verificabile il nesso di causalità nell'assicurazione responsabilità civile ed in quella infortuni, non si può dire altrettanto dell'assicurazione malattie.

Risulterà molto difficile capire se la polmonite contratta da tizio sia riconducibile alla sua attività prestata per l'associazione di volontariato X oppure no. In effetti esiste in questo campo un vuoto legislativo che ci auguriamo venga presto colmato.

Ma quali Soci devono essere assicurati?

La legge fa riferimento a "tutti gli aderenti". Noi riteniamo che debbono considerarsi tali tutti quei volontari che svolgono praticamente e personalmente l'attività di volontariato propria dell'organizzazione. Non deve essere assicurato quel socio sostenitore o simpatizzante che, pur pagando una quota di iscrizione, non partecipa attivamente all'attività dell'associazione se non per riunioni sporadiche o cene sociali.

I soci devono essere identificati nell'apposito registro previsto dalla legge.

Il registro degli aderenti e le caratteristiche della polizza.

Il registro degli aderenti non è altro che un quaderno del quale devono essere numerate tutte le pagine e che deve essere vidimato prima di essere posto in uso da un notaio o dal segretario comunale (più economico).

Bisogna elencare sul registro tutti i volontari che devono essere assicurati sulla base di quanto detto prima precisando nome, cognome luogo e data di nascita.

Nel caso di variazioni di nominativi è necessario indicare i nuovi volontari e depennare quelli che non svolgono più attività per l'associazione.

In ogni caso, è necessario barrare con un rigo il registro appena sotto all'ultimo nominativo elencato.

Le polizze dovranno far riferimento al citato registro degli aderenti per quanto concerne il numero delle persone da assicurare e devono prevedere l'eventuale regolazione del premio da pagare sulla base dei volontari che hanno svolto l'attività per l'organizzazione durante l'anno. Per cui non dovranno essere elencati nel contratto di assicurazione i singoli soci ma soltanto il numero totale dei volontari attivi ed eventualmente il numero massimo di quelli che sono in servizio contemporaneamente: la Pubblica Assistenza che avesse 500 soci di cui 100 volontari attivi, dovrà assicurare 100 volontari attivi (ed indicarli nel registro degli aderenti) di cui X in servizio contemporaneo (esempio 10). Un'altra forma assicurativa appropriata è quella che calibra il costo e la copertura su un "monte ore" annuali. Tale forma è possibile soltanto in quelle associazioni ove esista un registro delle entrate e delle uscite.

Il costo dell'assicurazione dovrà essere calibrato anche alla quantità dell'impegno dei volontari nell'associazione: diverso è il caso dell'associazione con 100 volontari che dedicano all'attività 1 ora al mese del proprio tempo e quello dell'associazione con 100 volontari che vi dedicano 2 ore al giorno.

Altro parametro da tenere in considerazione dovrà essere il rischio che corrono i volontari: attività culturali come animazione dei musei pagheranno un premio assicurativo meno elevato rispetto alle guide alpine.

L'assicuratore dovrà anche considerare se all'interno della medesima associazione ci sono diverse categorie di volontari (chi resta sempre in ufficio, chi guida l'autoambulanza).

Noi consigliamo di stipulare contratti di durata annua, senza prendere impegni troppo lunghi

non consono al tipo di attività cui le polizze si riferiscono.

La legge non fa riferimento alle somme da assicurare, per cui l'obbligo di legge è adempiuto anche in presenza di somme assicurate minime. Riteniamo giusto scegliere combinazioni di somme assicurate e massimali di polizza idonei al tipo di attività che l'associazione svolge.

La polizza di responsabilità civile dovrà avere un massimale abbastanza elevato (esempio 1.000.000.000) in quanto non si può mai prevedere con certezza a cosa si può andare incontro e un sinistro grave può pregiudicare il patrimonio dell'associazione (immobili, automezzi, computers) ed eventualmente quello personale del responsabile.

La polizza infortuni dovrà prevedere al minimo una somma assicurata in caso di morte o invalidità permanente grave del volontario, nonché un rimborso delle spese mediche sostenute in seguito all'infortunio.

La polizza malattie potrà prevedere una diaria giornaliera in caso di ricovero per malattia o infor-

tunio ed un'eventuale diaria giornaliera per convalescenza post ricovero. Per certi tipi di attività sarebbe opportuno anche richiedere una somma assicurata per invalidità permanente grave e rimborso spese mediche in conseguenza a malattia. Altri accorgimenti da tenere in considerazione riguardano:

- i limiti di età: generalmente le polizze standardizzate prevedono un limite massimo di età (75 anni) per l'assicurazione infortuni e malattie ma spesso i volontari hanno superato questo traguardo anagrafico;

- i volontari devono essere considerati terzi fra di loro;

- i limiti territoriali: se un'organizzazione opera in paesi esteri deve verificare che non siano previsti limiti territoriali.

È importante, infine, inquadrare correttamente le attività svolte ed indicarle nella polizza assicurativa al fine di evitare problemi in caso di sinistro.

Nicola Fanucchi

Consulente Centro Nazionale per il Volontariato

Cosa richiedere al proprio assicuratore in fase di sottoscrizione delle polizze obbligatorie per le associazioni di volontariato

LE COPERTURE ASSICURATIVE

Le polizze debbono garantire gli assicurati in caso di:

- morte da infortunio
- invalidità permanente da infortunio e/o malattia
- rimborso spese mediche da infortunio
- diaria ricovero da infortunio e malattia, diaria post ricovero
- responsabilità civile verso terzi dell'Associazione e dei singoli aderenti

LA DURATA DEI CONTRATTI

Le polizze devono avere la durata di un anno rinnovabili alla scadenza, il premio può essere frazionato in più rate

LA DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Le attività dell'associazione devono essere ben specificate, senza omissioni.

La descrizione del rischio assicurato, se pur particolareggiata, deve lasciare spazio ad attività collaterali che l'Associazione possa svolgere senza bisogno di dover preventivamente avvisare l'assicuratore.

LE SOMME DA ASSICURARE

Se pur la legge non imponga somme minime da assicurare si consigliano importi congrui alla pericolosità dell'attività nei casi di infortuni o malattie e un massimale sempre elevato (1 miliardo) per la responsabilità civile.

LE CONDIZIONI DA DEROGARE O INSERIRE

INFORTUNI E MALATTIE

- La garanzia deve essere valida durante il rischio in itinere (gli spostamenti) effettuati con qualsiasi mezzo;
- se l'associazione svolge attività all'estero deve essere valida nei Paesi dove si svolge l'attività;
- se esistono Soci anziani, deve essere specificato che la garanzia è operante fino all'età del volontario più anziano;
- la Compagnia assicuratrice deve rinunciare al diritto di rivalsa verso terzi di cui all'art. 1916 C.C.
- la garanzia deve essere estesa agli eventi comunemente inclusi nelle polizze infortuni sul mercato: asfissia, avvelenamenti, annegamento, assideramento, colpi di sole o calore, lesioni a seguito sforzi o ernie traumatiche, folgorazione, punture di insetti, morsi di animali; infortuni a seguito eventi socio-politici, imperizie o negligenze gravi dell'assicurato.

RESPONSABILITÀ CIVILE

- Se l'associazione ha una sede, deve essere compreso il rischio della conduzione e/o proprietà delle Sede;
- i volontari devono essere considerati terzi fra di loro.

Inoltre è necessario inserire una clausola che preveda la "buona fede" dell'Associazione.

Si evitano così problemi che possano sorgere per errate o inesatte dichiarazioni rilasciate in fase di sottoscrizione delle polizze.

La formazione dei volontari

L'art 10 della 266/91 prevede che le leggi regionali disciplinino la partecipazione dei volontari ai corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale, svolti o promossi dalle regioni nei settori di diretto intervento del volontariato.

Vi è quindi una parte delle attività di formazione che le regioni, di propria iniziativa, istituiscono ed a cui possono partecipare le associazioni iscritte ai registri (si veda ad esempio la normativa della regione Veneto: il personale volontario può partecipare gratuitamente ai corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati dalla Regione per i propri dipendenti); ed una parte di attività di formazione a cui invece le Regioni contribuiscono con propri fondi, ma sono di iniziativa delle associazioni di volontariato e possono essere svolte e promosse autonomamente dalle singole associazioni e con vari tipi di collaborazione della regione (Piemonte: la Regione e gli Enti locali forniscono su richiesta materiale informativo e didattico ed offrono collaborazione tecnica, per attività formative e momenti di studio a cui le associazioni provvedono in modo autonomo e diretto).

Alcune leggi regionali poi (per esempio l'Abruzzo) attribuiscono risorse alla formazione dei volontari "nei limiti delle disponibilità dell'intero comparto della formazione professionale", assimilando quindi -in un certo senso- la formazione dei volontari a questo tipo di formazione. Riferimenti espliciti alla "formazione professionale" sono fatti anche in altre normative regionali (come quella della regione Sardegna); altre introducono addirittura l'obbligo della partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla Provincia, o altri enti o associazioni, da parte dei volontari che stipulano convenzioni con EELL (Provincia di Bolzano). Si tratta quindi di una interpretazione della formazione intesa innanzitutto come "sapere" (informazioni, conoscenze) e "saper fare" (capacità tecnico-operative).

La Regione Toscana prevedeva per la formazione dei volontari due tipi di interventi normativi, di cui il primo è ormai abrogato, nell'intento dichiarato di potenziare invece il secondo, (anche se in effetti ciò ha comportato la attuale totale mancanza di fondi per tali attività):

1) Con l'art. 8 della L.R. 28/93 si prevedevano

contributi regionali per la qualificazione e l'aggiornamento dei volontari sulla base di un atto di indirizzo predisposto dalla Giunta regionale, con cui si individuavano i settori e le tipologie di corsi da organizzare, i criteri di ammissibilità ed in generale i criteri per la predisposizione dei programmi dei corsi da parte delle Provincie (per le associazioni iscritte nel registro). Infatti le Provincie esaminavano le richieste di finanziamento presentate loro dalle associazioni di volontariato entro il 31/12 e predisponivano successivamente, entro il 31/3, i programmi dei corsi.

2) Oggi tale articolo non esiste più e la formazione dei volontari è ricondotta, come in altre regioni, all'interno delle attività di formazione professionale. Infatti, con la successiva legge regionale n° 29 del 96, si prevede:

che attività formative siano disciplinate nelle leggi regionali e statali che disciplinano i diversi settori (ambiente, protezione civile, ecc.) in cui opera il volontariato, inoltre si prevede che nelle convenzioni tra enti pubblici e associazioni di volontariato iscritte si possano prevedere rimborsi di una quota riservata alla formazione ed aggiornamento.

Infine, come vi dicevo, la formazione è attuata nell'ambito del piano regionale per la formazione professionale. Con la legge regionale 70, quindi già dal 94, si prevedevano interventi finalizzati "alla preparazione ed all'aggiornamento professionale dei quadri e degli operatori delle associazioni di volontariato od aventi finalità di servizio sociale, ai sensi delle vigenti norme regionali, statali e dell'Unione Europea".

La normativa si rivolge alle associazioni di volontariato non sanitario, e prevede la elaborazione di un piano regionale triennale (quindi sino al 97) per la formazione professionale ed un programma annuale di attività in cui saranno tra l'altro specificate le attività ed i finanziamenti assegnati alle Provincie per gli interventi di propria competenza (diretta o in affidamento a soggetti idonei). Si tratta di corsi di formazione realizzati nell'ambito di programmi attivati con finanziamenti CEE, e che quindi prevedono, tra le altre caratteristiche comuni a questi tipi di corsi, un minimo di 100 ore d'aula. Non rientrando questa materia tra quelle riservate alla Regione, i corsi saranno infatti di competenza delle Provincie, le quali a loro volta potrebbero assegnare il concreto svolgimento dei

corsi alle stesse associazioni di volontariato o ad altre istituzioni pubbliche (Università, Scuole, ecc.) o altre società, associazioni, ecc., ritenute idonee.

La formazione professionale è l'unica oggi prevista dalla normativa regionale, in quanto, come dicevo, l'articolo della legge regionale 28 relativo alla formazione è stato abrogato e si fa riferimento oggi unicamente alle normative di settore e a quanto previsto dalla formazione professionale.

Di fatto questa situazione ha creato molta confusione e la mancanza di specifici finanziamenti per la formazione dei volontari. Non si può dire ancora niente circa quello che sarà fatto dal 98: è in programma un seminario per funzionari di comuni e provincie agli inizi del 98 proprio per fare il punto anche su questo aspetto e su cosa si prospetta per il prossimo triennio. Ma sappiamo che i nodi critici sono molti: non solo la mancanza di fondi assegnati a questo comparto della formazione professionale, ma anche altri aspetti, come ad esempio il fatto che il volontariato della sanità sembra non essere compreso in questo ambito della formazione che viene assegnato alle provincie, in quanto non di competenza provinciale, ma semmai delle ASL; quindi come potrà concretamente essere prevista la formazione in ambito sanitario, visto che sino ad oggi non si è ancora affrontato il problema?

Inoltre i piani di formazione dovranno avvalersi anche del parere dalle consulte provinciali del volontariato: ma in molte provincie queste non sono state ancora costituite.

Bisogna poi considerare che i corsi si svolgeranno secondo le modalità dei corsi CEE, ma questi saranno difficilmente applicabili per i volontari: si pensi ad esempio agli orari dei corsi, ai criteri di accesso, ecc.

I problemi attuativi della nuova normativa sono quindi molti ed il consiglio personale che darei

Rapporti con gli Enti Pubblici: convenzioni e contributi

Consulta e centri di servizio

La Legge-quadro sul volontariato nasce per regolamentare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato attraverso una definizione dei principi e dei criteri a cui debbono attenersi ed uniformarsi le amministrazioni statali e locali. Leggiamo all'art.2 comma 2 della Legge-quadro: "La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le provincie

ad ogni associazione di volontariato è di muoversi, con richieste sia a livello provinciale che regionale, affinché si ponga rimedio a questa situazione di "empasse".

Si tratta comunque di corsi finalizzati ad incrementare "il sapere" ed "il saper fare", ossia in cui si tende a privilegiare una separazione tra le capacità tecnico-operative e le conoscenze teoriche, da una parte, ed il ruolo che il volontario - singolo o l'organizzazione - svolge od intende svolgere, con il proprio concreto operato. Tanto è vero che si rilasciano attestati che abilitano a svolgere la professionalità acquisita durante il corso, professionalità che ovviamente può essere riferita non tanto al ruolo del volontario, quanto alle abilità tecnico-operative per svolgere alcuni compiti (per esempio: barellieri, assistenti domiciliari, ecc.). Si tratta quindi solo di un certo tipo di formazione, ma certamente parziale rispetto ai fabbisogni di una associazione di volontariato.

Un altro ambito in cui è prevista la formazione è quello dei costituendi centri di servizio. Il decreto parla di centri di servizi che dovranno mettere in atto strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, promozione del volontariato, iniziative di formazione e qualificazione dei volontari, ecc. Certo che il centro di servizi dovrebbe, come dice il nome stesso, offrire servizi, più che distribuire soldi per svolgere attività di formazione autonomamente da parte delle associazioni. Ed inoltre non svolgerà un tipo di formazione professionale già prevista dalla normativa inerente la formazione professionale, evitando inutili doppioni, bensì semmai cercando utili integrazioni e coordinamenti.

dott.ssa Rossana Caselli

Responsabile per la Formazione
Centro Nazionale per il Volontariato

autonome debbono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti".

Subito dopo è enunciato il valore positivo e la funzione propositiva dell'attività di volontariato e l'impegno della Repubblica italiana - conse-

guenza logica di questa affermazione espressa in formula di riconoscimento - di promuoverne lo sviluppo. Leggiamo all'art.1 comma 1 della Legge-quadro: "La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali".

Ho ritenuto necessario rileggere il primo articolo della Legge-quadro sul volontariato perché ritengo che in queste righe ritroviamo alcuni punti fermi che ci aiuteranno a comprendere meglio la problematica delle convenzioni, non tanto dal punto di vista delle difficoltà o delle interpretazioni di carattere tecnico ("l'applicazione"), quanto piuttosto da quello concettuale. Credo che, in questa particolare congiuntura storico-politica, dove il dibattito sul Terzo settore investe anche il mondo del volontariato suscitando alternativamente entusiasmi e perplessità, anche una riflessione sulla formula della convenzione, alla luce della Legge 266/91 e dei principi in essa contenuti, possa, in qualche modo, contribuire alla salvaguardia ed alla valorizzazione dello "specifico" del volontariato stesso.

La convenzione, infatti, rappresenta uno strumento efficace per sostenere il volontariato, e che riesce contemporaneamente a qualificarlo e promuoverlo. In qualche modo, la convenzione (stipulata tra un'organizzazione di volontariato e un'istituzione pubblica), realizza, in parte, ciò che è espresso dall'art.1 comma 1 della Legge-quadro riguardo il volontariato: riconosce la sua originalità, conferma la sua efficacia, promuove il suo sviluppo in termini di azione sociale e ne salvaguarda l'autonomia. Infatti la convenzione, che è un contratto in forma di accordo (ricordiamo la formula "si conviene che" che esprime tutto ciò e cioè il "cum-venire"), e dal quale discendono per le due parti reciproci diritti ed obblighi, nel momento della sua stipula, definendo i compiti e i relativi campi d'azione, indirettamente, salvaguarda, riconoscendola, l'autonomia delle due parti e dunque, per quel che ci compete, del volontariato.

La convenzione (che è dunque un patto, un contratto, un'intesa, un accordo) non rappresenta solo un incentivo e un sostegno all'attività di volontariato, quanto piuttosto una legiti-

timazione della sua originalità ("l'apporto originale"), del "valore sociale e della funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo" (art.1 comma 1 della Legge-quadro).

Proprio in funzione di questa originalità ("lo specifico") la Legge-quadro sul volontariato prevede alcuni articoli che in modo molto chiaro definiscono lo strumento della convenzione. Lo "specifico del volontariato" porta il legislatore (a livello nazionale e poi a livello regionale) a prevedere una regolamentazione particolare per la stipula di un accordo in forma di convenzione tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni statali e gli enti locali.

La convenzione diventa dunque non solo uno strumento che permette di stipulare un accordo tra soggetti diversi, quanto, nel caso del volontariato, un mezzo che contribuisce alla crescita della coscienza umana, sociale, politica di tutta la comunità civile. La convenzione è intesa non solo come insieme di formule scritte che permettono la risoluzione parziale o completa di certi problemi attraverso la garanzia di una presenza e di una erogazione di servizi, ma, oltre a tutto questo, scelta politica e sociale di immettere nella società civile quel "qualcosa di più" che comunque le organizzazioni di volontariato, in quanto tali, hanno rispetto a qualsiasi altra organizzazione privata od azienda di servizi.

La caratteristica di gratuità, l'assenza di fine di lucro diretto ed indiretto, l'esclusivo fine di solidarietà, la non retribuzione dell'attività del volontariato, continuano a costituire elementi di originalità anche in tempi dove, secondo il giudizio di qualcuno, condivisibile o meno, c'è "inflazione di dibattiti sul volontariato e sovrannumero di associazioni". La realtà, credo, sia proprio diversa: anche se il mondo composito del volontariato (illustre sconosciuto venti anni fa) è entrato nel linguaggio e nel "quotidiano" della nostra comunità, il suo "specifico" resta ancor oggi poco funzionale ad una società dove forti sono le spinte all'individualismo ed al particolarismo. La trasformazione del volontariato in holding di servizi ("il volontariato-azienda"), oppure la nascita delle "lobby del volontariato" rappresentano, a mio avviso, sfide mortali portate al cuore stesso del volontariato.

L'apporto del volontariato è essenzialmente e prima di tutto di tipo culturale, poiché, al di là dei servizi erogati, e che rappresentano comunque e di per se e per la loro qualità già un "ap-

porto originale", il volontariato propone uno stile, un insieme di valori, un modo di concepire le relazioni umane, un approccio alla realtà, che realizzano veramente (non a parole, ma con i fatti) "il nuovo", "la novità".

Ecco perché, e torno all'inizio della mia riflessione, parlare di convenzione vuol dire parlare di valore del volontariato, riconoscere la sua importanza e validità non solo in termini di funzionalità, quanto culturali e civili.

Un ente pubblico convenzionandosi con un'organizzazione di volontariato non solo ha la possibilità di erogare un servizio di qualità, ma contribuisce alla crescita della coscienza civile della comunità, di quel "diritto di cittadinanza" oggetto di tanti dibattiti ai giorni d'oggi. Nello stipulare una convenzione un ente pubblico nella scelta tra diversi soggetti potenzialmente erogatori di tale servizio, deve naturalmente preferire un'organizzazione di volontariato: la scelta non deve essere basata su criteri di carattere economico ("il criterio dell'appalto"), ma considerando che comunque l'associazione di volontariato (che dimostri attitudine e capacità operativa), porterà un "qualcosa in più" difficilmente quantificabile in termini monetari.

Parlare di convenzioni vuol dire far riferimento alcuni articoli della Legge-quadro (Legge 11 agosto 1991, n. 266) e della Legge regionale (Legge regionale 26 aprile 1998, n. 28; 10 giugno 1994, n. 44; 28 dicembre 1994, n. 111; 15 aprile 1996, n. 29).

Gli articoli della Legge-quadro sono: l'art. 7 (Convenzioni), l'art. 10, comma 2, lettera c) (Norme regionali e delle province autonome), l'art. 5, comma 1, lettera f) (Risorse economiche), l'art. 4 (Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato) e l'art. 7 comma 3.

Da questi articoli ne consegue che:

1) Possono stipulare convenzioni: lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici, con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi nei registri regionali che dimostrino attitudine e capacità operativa (secondo criteri stabiliti dalle leggi regionali e provinciali che disciplinano i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento).

2) La convenzione deve contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività.

oggetto della convenzione. Pertanto nel testo della convenzione dovranno essere espresse in modo determinato e preciso:

- le attività svolte dall'organizzazione;
- le condizioni per garantire lo svolgimento delle attività suddette;
- il modo continuativo di svolgimento delle stesse;
- il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- forme di verifica delle prestazioni. Si presume che tali verifiche siano effettuate dall'ente che stipula la convenzione (la norma non lo prevede, ma è coerente ritenere ciò) e che valuterà sia il complesso delle prestazioni svolte che i risultati ottenuti;
- forme di controllo della qualità delle prestazioni;
- le modalità di rimborso delle spese;
- la copertura assicurativa degli aderenti è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente che stipula la convenzione (è opportuno allegare alla convenzione il contratto di assicurazione e determinare nella convenzione gli oneri a carico dell'ente).

Gli articoli della Legge Regionale (testo coordinato) sono: l'art. 10 (Convenzioni), l'art. 12 (Requisiti e criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula di convenzioni) e l'art. 13 (Stipula delle convenzioni).

Da tali articoli si deduce che le convenzioni devono contenere:

- l'indicazione precisa e determinata dell'attività oggetto della convenzione;
- l'indicazione del numero dei volontari e degli eventuali operatori stipendiati (rapporto di lavoro dipendente od autonomo) impegnati nella realizzazione dell'attività convenzionata e le loro modalità e tempi di impiego;
- i nomi dei responsabili dell'attività convenzionata;
- la copertura assicurativa per gli operatori;
- l'elenco di tutte le risorse (mobili ed immobili) che sono utilizzate dall'associazione per l'esplicazione dell'attività convenzionata;
- le norme per permettere il controllo e la verifica delle prestazioni offerte dall'associazione nell'ambito dell'attività convenzionata e del loro livello qualitativo;
- le disposizioni che garantiscano il rispetto dei

diritti dell'utente,

- le disposizioni atte a garantire la possibilità di variazioni sul numero degli operatori volontari e non impiegati, sulle modalità e tempi di impiego degli stessi, dei nomi dei responsabili dell'attività convenzionata, dell'elenco delle risorse mobili ed immobili utilizzate dall'associazione da comunicare da parte dell'organizzazione di volontariato all'ente;
- la durata della convenzione;
- le modalità di disdetta della convenzione.

È importante ricordare che l'art. 10 comma 2bis prevede che ".... gli oneri delle convenzioni devono essere rendicontati all'ente erogante con cadenza periodica e/o finale" e che, nell'eventualità che l'attività convenzionata si svolga all'interno di strutture pubbliche (o convenzionate con gli enti locali) deve essere determinata nel testo della convenzione l'autorizzazione per gli operatori dell'associazione ad accedere all'interno di tali strutture.

La Regione Toscana ha predisposto attraverso uno specifico gruppo di lavoro due convenzioni tipo (dette A e B) che hanno valore puramente indicativo come "Schema tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti tra Enti pubblici territoriali e non, ed associazioni di Volontariato operanti ai sensi della L. 266/91 e L.R.T. 28/93 e successive modifiche".

Per la lettura per esteso dei testi normativi e degli schemi di convenzione prodotti dalla Regione e per un ulteriore approfondimento ed integrazioni rimando alla lettura del testo "Manuale sintetico per l'applicazione della Legge 266/91 e della legislazione regionale della Toscana sul volontariato" pubblicato dal Centro Nazionale per il Volontariato.

I Centri di servizio

Anche la riflessione sui Centri di servizio parte da alcuni riferimenti normativi: il primo è chiaramente l'art.15 della Legge-quadro dal titolo "Fondi speciali presso le Regioni" dove si prevede la costituzione di fondi per la realizzazione di strutture operative al servizio del volontariato.

In tale articolo, dunque, i Centri di servizio sono definiti come strutture particolari gestiti ed al servizio (allo stesso tempo) delle associazioni di volontariato con la finalità di "sostenere e qualificare l'attività" delle stesse ed istituiti

"per il tramite degli enti locali".

Leggiamo: ".... al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività".

Da queste poche righe emerge la volontà politica di sostenere le organizzazioni democratiche di partecipazione sociale (in questo caso le associazioni di volontariato), attraverso l'erogazione di servizi.

L'idea dell'istituzione dei Centri di servizio rappresenta una svolta nella crescita democratica del nostro paese perché, sostenendo il volontariato (o meglio introducendo nella legislazione una forma di sostegno alle organizzazioni democratiche dei cittadini), si tende a trasformare il rapporto tra base e vertice, si contribuisce alla crescita della consapevolezza dei cittadini e della loro diffusa partecipazione alla vita pubblica e sociale (il "diritto di cittadinanza").

I Centri di servizio, come realtà al servizio delle associazioni di volontariato, sono finalizzati ad: (leggiamo dall'art. 4 Decreto ministeriale del 21.11.1991 e poi in quello del 08.10.1997, sempre all'art.4)

- approntare strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
- offrire consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- organizzare ed assumere attività ed iniziative di formazione e qualificazione nei confronti di aderenti di organizzazioni di volontariato;
- fornire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Dunque una funzione propositiva, un'idea positiva! Alle associazioni di volontariato, essendo contemporaneamente gestori ed utilizzatori dei servizi, è riconosciuto il compito di interpretare i bisogni della società e farsi portavoce dei soggetti deboli della nostra comunità civile.

I Centri di servizio sono finanziati da fondi speciali a livello regionali costituiti da almeno 1/15 dei proventi delle Fondazioni casse di risparmio e degli enti sorti dagli Istituti di credito di diritto pubblico: "1. Gli enti di cui all'art.12, comma 1, del decreto legislativo 20 no-

vembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi....." ed ancora "2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990 devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.....". Concetto ribadito dai successivi Decreti ministeriali.

Con il Decreto ministeriale del 21.11.1991 (la cui stesura era prevista nello stesso articolo 15 al comma 3: "Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del ministero del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale"), si definiscono "Le modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni" ed in modo particolare la ripartizione dei fondi raccolti e la costituzione dei Comitati di gestione.

La ripartizione (confermata dal Decreto ministeriale del 08.10.1997) è stabilita in 50% al fondo speciale costituito presso le regioni ove le casse e gli enti hanno sede legale e il 50% "ad uno o più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse".

Per quanto riguarda la composizione dei Comitati di gestione il Decreto ministeriale del 21.11.1991 stabilisce che sia formato da:

- presidente della giunta regionale o suo delegato
- quattro rappresentanti delle "organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati dal presidente del consiglio regionale"
- un rappresentante nominato dal Ministro per gli affari sociali
- otto rappresentanti degli enti creditizi (sette nominati direttamente dagli enti e dalle casse ("Gli enti di cui all'art.12, comma 1, del decreto legislativo n.356 del 1990, e le casse di risparmio.....") ed uno dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane (ACRI) da individuare, anche con criteri di rotazione, tra i rappresentanti tra uno degli enti e casse che non hanno presenza diretta)

Il nuovo Decreto ministeriale del 08.10.1997 introduce due variazioni: non si parla più di "presidente della giunta regionale, ovvero da un suo

delegato", ma "da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia" (art.2 comma 1 lettera a)) ed aggiunge un nuovo componente: "..... un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia" (art.2 comma 1 lettera f)).

I componenti del Comitato di gestione restano in carica due anni, le cariche sono gratuite ed a questo Comitato spetta il compito di esaminare le varie proposte di istituzione dei Centri di servizio e, di intesa con l'ente locale interessato, istituirli.

Il Decreto ministeriale del 21.11.91 prevedeva che i Centri di servizio potevano essere anche più di uno per ogni regione, ma non superiori al numero di tre. Indicazione che, vedremo in seguito, è stata superata, come dimostra l'esperienza della Regione Veneto (poi dall'Emilia Romagna). La novità è stata recepita dal testo normativo che nel Decreto ministeriale del 08.10.1997 parlerà di ".....istituzione di uno o più centri di servizio nella regione....." (art.2 comma 6 lettera a)).

I finanziamenti accantonati disponibili dal momento della costituzione dei Comitati di gestione ammontano ad oltre 26 miliardi a livello nazionale, fondi relativi però solo ai bilanci consuntivi 1991/92 e 1992/93; in Toscana il fondo ammonta ad oltre 4 miliardi: 4.215.977.872 per l'esattezza.

I fondi sono stati costituiti secondo le modalità espresse dal Decreto ministeriale del 21.11.1991 (confermato da quello del 08.1.1991) con le modalità prima descritte.

Prima di procedere avanti una breve regressione sulle Fondazioni. Le Fondazioni nascono con la Legge 218/90 e sono regolate dai Decreti nn. 356, 357, 358 del 90, dalla legge 474/94 e dalla direttiva del Ministro del tesoro del 18.11.1994.

Con questi provvedimenti si assiste alla trasformazione degli istituti bancari in Società per Azioni S.p.A., mentre le Fondazioni, oltre ad essere proprietarie delle banche stesse, debbono agire "senza scopo di lucro, nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali più deboli".

Inoltre le Fondazioni hanno l'obbligo di investi-

re il 40% dei capitali ricavati dalla vendita delle azioni delle banche che possiedono, nella realizzazione di strutture stabili nel settore non-profit, stipulando eventuali convenzioni con gli enti pubblici per la gestione dei servizi.

Anche se il modello statunitense di fondazione è diverso (grazie ad alcune facilitazioni fiscali ogni anno i cittadini donano alle fondazioni consistenti somme per il settore non-profit: 220.000 miliardi di lire nel 1992!), le nostre Fondazioni hanno comunque la finalità di ricavare utili dalla gestione di banche e capitali da reinvestire poi nel Terzo settore.

Si pongono dunque problemi e scenari nuovi per il mondo italiano, considerando che il legame tra enti, fondazioni bancarie e settore non-profit, è, per il nostro Paese del tutto inedito.

Questa novità spiega la difficoltà di partenza di questi Centri di servizio, come dimostrato, per esempio, da alcuni ricorsi presentati a vario titolo da organizzazioni di volontariato o da alcune casse di risparmio.

Purtroppo con una certa lentezza, si è proceduto all'espletamento degli altri atti richiesti come la nomina da parte del Ministero per gli affari sociali dei rappresentanti nel Comitato di gestione di ogni singola regione (25 aprile 1995) oppure la nomina dei rappresentanti degli Istituti di credito, dell'ACRI, oppure delle associazioni di volontariato.

Una direttiva del Ministero per gli affari sociali del maggio 1995 emanò le linee guida per l'avvio e la piena operatività dei Comitati di gestione.

Alla data del 30 agosto '97 risultavano essere composti Comitati di Gestione in quasi tutte le regioni (non formati in Puglia, Calabria e Sicilia).

Dopo la formazione del Comitato di Gestione siamo passati alla formazione dei Centri di servizio veri e propri, o meglio i Comitati di gestione hanno attivato una serie di meccanismi per rendere partecipi tutti i soggetti dell'iniziativa e attrezzarsi per ricevere le varie istanze di istituzione dei Centri.

Sono stati pubblicati dei bandi con una scadenza (presentati sui Bollettini regionali) per la presentazione dei progetti e successivamente, dopo l'esame delle varie proposte giunte, i Comitati di gestione hanno proceduto all'approvazione ed istituzione dei Centri.

Vediamo alla luce dei Decreti ministeriali come siamo giunti a questa procedura.

Nel nuovo Decreto ministeriale del 08.10.1997 leggiamo testualmente: "2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito. Copia per conoscenza deve essere inviata anche al comitato di gestione, corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'ente locale interessato. L'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette al comitato di gestione un proprio parere sulla stessa. Ove l'ente locale non provveda alla trasmissione del parere nel termine prefissato, il comitato di gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere" (art.3 comma 2; sottolineate le parti aggiunte dal nuovo Decreto ministeriale rispetto a quello del 21.11.1991); ed ancora "3. Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute alla luce dei criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, con provvedimento motivato, istituisce i centri di servizio.....". Il modo di rendere pubblici i criteri "in precedenza predeterminati" per l'istituzione dei Centri di servizi è espresso nell'art.2 comma 6 lettera a) del Decreto ministeriale del 08.10.1997: "6. Il comitato di gestione: a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella regione, ai sensi del successivo art.3. Quando i criteri prevedono che gli istituenti centri di servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze".

Accolte e valutate le istanze, il Comitato di gestione passa all'approvazione della costituzione del Centro di servizio che, in caso di parere favorevole, viene iscritto nell'elenco riportato all'art.2 comma 6 lettera c) del Decreto ministeriale del 08.10.1997 (e come già stabilito egualmente in quello del 21.11.1991): "..... c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all'art.15 della legge 11 agosto 191, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano".

Ad oggi risultano istituiti Centri di servizi in:

Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia.

Interessante è stato il dibattito che è nato riguardo chi doveva o poteva presentare il progetto di Centro di servizio. Il Decreto Ministeriale del 08.10.1997 riprendendo testualmente quello del 21.11.1991 stabilisce che possono presentare domanda: "Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art.3 della legge n.266 del 1991, in numero di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all'art.1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art.12, comma 1, della legge stessa...." (art.3 comma 1).

Inoltre riguardo che cosa fosse il Centro di servizio, il Decreto ministeriale del 21.11.1991 recitava "... a) sia un'organizzazione di volontariato iscritta al registro di cui all'art.6 della legge, ovvero: b) sia una fondazione riconosciuta ovvero altro soggetto autonomo di imputazione di rapporti giuridici, il cui statuto preveda lo svolgimento di attività a favore delle organizzazioni di volontariato".

Il dibattito intorno all'interpretazione di tali disposizioni (ci doveva e poteva presentare il progetto, che cos'è il Centro di servizio) divenne vivace: chi sosteneva che era auspicabile che il Centro di servizio fosse realizzato da un gruppo di associazioni iscritte al registro regionale, magari riunite in federazione o in associazione di associazioni, chi criticava questa ipotesi rivendicando anche la possibile presenza di associazioni non iscritte, altri proponevano la candidatura di un ente locale, qualcuno, alla luce delle indicazioni del Ministero, proponeva una Fondazione cassa di risparmio oppure un'organizzazione o ente privato non meglio specificato.

L'Osservatorio nazionale per il volontariato già nel documento di indirizzo datato 16.02.1993 chiarì che per "soggetto autonomo di imputazione di rapporti giuridici, il cui statuto preveda lo svolgimento di attività a favore delle organizzazioni di volontariato" potesse intendersi anche "un'associazione di associazioni".

La tendenza allora è stata quella, come emerso in vari momenti di riflessione e confronto (ad esempio presso l'Osservatorio nazionale del volontariato nel luglio 1995), di privilegiare comunque quelle realtà ("associazione di associazioni", "consorzi") che fossero rappresentative delle pluralità culturali e dei diversi settori di intervento del volontariato. Chi promuoveva l'idea dell'associazione di associazioni sosteneva

l'economicità di tale struttura (utilizzo delle competenze presenti nelle stesse organizzazioni di volontariato e creazione di uno strumento agile e interattivo col territorio) e la sua efficacia. Altri, contrari a tale ipotesi, sollevavano il rischio di una scelta autarchica e clientelare con le associazioni promotrici chiuse rispetto alle altre organizzazioni di volontariato non inserite nell'associazione di associazioni fin dall'atto della costituzione.

Il nuovo Decreto ministeriale del 08.10.1997 definisce che i Centri di servizio siano: "a) un'organizzazione di volontariato di cui all'art.3 della legge n.266 del 1991; b) oppure, in alternativa, un'entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse" (art.3 comma 3). Dall'interpretazione della norma non si esclude poi che le due realtà coincidano: un'entità giuridica costituita per la maggior parte da associazioni di volontariato e con uno statuto rispondente ai criteri richiesti dalla Legge-quadro potrebbe chiedere ed ottenere l'iscrizione al Registro regionale.

Il rischio autarchico può essere superato attraverso uno statuto democratico (criterio per l'iscrizione nel registro regionale) che preveda l'allargamento continuo e progressivo delle associazioni componenti il Centro (inteso come "associazione di associazioni") ed un impegno capillare e permanente al coinvolgimento di altre associazioni in sede di utilizzo dei servizi e gestione degli stessi secondo competenze e presenze specifiche.

Per quanto riguarda il numero dei Centri di servizio vorrei ricordare che nel gennaio 1995 la regione Veneto emanando una legge (1/95) che modificava ed integrava la propria Legge regionale (46/93) introdusse delle variazioni ed integrazioni valide anche per il Decreto ministeriale del 21.11.1993. Tali modifiche ed integrazioni prevedevano non solo:

- uno stretto collegamento tra Centri, Regione, province e comuni,
- la possibilità di dare, da parte del Centro di servizio, un sostegno economico alle associazioni oltre che l'erogazione dei servizi, ma anche:
- la possibilità di costituire un Centro di servizio in ogni provincia (in contrasto con il Decreto ministeriale del 21.11.1991 che prevedeva l'apertura di non più di tre Centri per regione).

Questa variazione ha introdotto elementi di no-

rità nell'applicazione della Legge-quadro e relativo Decreto ministeriale del 21.11.1991 che poi sono stati recepiti in sede normativa dal nuovo Decreto ministeriale del 08.10.1997 come precedentemente illustrato riguardo al numero dei potenziali Centri di servizio da istituire sul territorio (art.2 comma 6 lettera a)).

Con il nuovo Decreto ministeriale del 08.10.1997 siamo giunti ad una ulteriore chiarificazione dell'applicazione dell'art.15 della Legge-quadro anche se alcuni aspetti restano oggetto di discussione e, dunque, di approfondimento.

Per brevità ne riporto in sintesi alcuni e li pongo alla vostra cortese attenzione:

- La natura del Comitato di gestione è pubblica?

- I forti poteri sanzionatori che il nuovo Decreto ministeriale attribuisce ai Comitati di gestione suscitano perplessità su come tali poteri potrebbero essere svolti e sulla tipologia di situazioni contingenti che dovrebbero provocare l'applicazione degli stessi. (Il nuovo decreto ministeriale riporta in aggiunta a quello del 21.11.1991: "I centri di servizio sono altresì cancellati, con provvedimento motivato del comitato di gestione, dall'elenco di cui alla lettera c), comma 6, dell'art.2, qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai centri di servizio esistenti, ovvero in caso di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di inadempienze o irregolarità di gestione", art.3 comma 5). La dizione dell'articolo in oggetto risulta molto ampia e sembra far ritenere che il Comitato di gestione possa cancellare dall'albo il Centro qualora in itinere allo svolgimento della sua attività, ritenesse mutate le condizioni che ne avevano permesso il riconoscimento (con quali criteri si ritengono mutate le condizioni?), senza però chiarire le conseguenze di tale atto (il Comitato di gestione reintroita le somme attribuite al Centro di servizio ?)

- I finanziamenti ai Centri di servizio devono avvenire per tranches (secondo lo stato di avanzamento dei lavori) oppure in un'unica soluzione sulla base dell'analisi dei preventivi che hanno permesso il riconoscimento?

- La presenza del rappresentante della Regione è sufficiente oppure andrebbe prevista la partecipazione di un altro rappresentante vista la competenza della regione in materia di volontariato ?

- In caso di contestazione dell'operato del Comitato di gestione da parte delle associazioni quale percorso sono previsti ?

- Dalla lettura del nuovo Decreto ministeriale (Il Comitato di gestione può attingere "le somme necessario al proprio funzionamento sulla base degli impegni previsti", art.5 comma 1) sembrerebbe che il Comitato di gestione avesse potere di firma e di prelievo sui conti del Centro di servizio: è necessario chiarire come ciò sarà realizzato considerando che nessun prelievo può essere fatto se non precedentemente previsto e che ciò complicherebbe alquanto la tenuta dei conti e l'amministrazione sia dei centri che dei Comitati.

Ma vediamo, a questo punto, come sono andate le cose nella nostra regione.

Il Comitato di Gestione si è insediato in data 8 marzo 1996. Il fondo a disposizione per la Toscana è di €. 4.215.977.872

Il bando per la costituzione e l'istituzione dei centri di servizio è stato pubblicato sul B.U.R. del 23 ottobre 1996, stabilendo che in via sperimentale per il primo biennio veniva istituito un solo Centro di servizio con delegazioni provinciali.

Ha presentato domanda di istituzione un'unica Associazione di associazioni regionale, con delegazioni provinciali o circondariali, promosso da 11 federazioni regionali di volontariato e il Centro Nazionale per il Volontariato che ha preso il nome di "Ce.S.Vo.T. - Centro Servizi Volontariato Toscana".

- Il Ce.S.Vo.T. è una associazione di volontariato, promossa e gestita da associazioni di volontariato che risultano essere: ACLI, AIDO, ANPAS, ARCI, AUSER, AVIS, AVO, Confraternite Misericordie d'Italia, CNV, Fratres, Gruppi Auto Aiuto.

- Il Ce.S.Vo.T. è aperto a tutte le diverse componenti culturali ed ideali del volontariato e per questo ricerca l'adesione del maggior numero di soci (hanno presentato domanda di adesione al Ce.S.Vo.T. nuove associazioni regionali).

- il Ce.S.Vo.T. si struttura come realtà operativa a rete, con un sede centrale regionale e delegazioni provinciali istituite su richiesta delle stesse associazioni.

Obiettivo del Ce.S.Vo.T. è quello di promuovere

ed erogare servizi (non distribuisce denaro) alle associazioni di volontariato sulla base delle richieste ed esigenze reali espresse dalle stesse. In modo particolare settori d'intervento del Ce.S.Vo.T. saranno:

- la formazione (formazione motivazionale e tecnica dei quadri e dei volontari rivolta a singole associazioni ed a gruppi più ampi secondo tematiche di interesse generale),
- la consulenza (attività di orientamento legale, fiscale, amministrativo, giuridico con particolare riferimento al sostegno nel rapporto con le istituzioni e nella ricerca di fondi e finanziamenti secondo le varie opportunità offerte dalla normativa regionale, nazionale ed europea),
- la documentazione (attraverso l'utilizzo di rete telematiche rendere accessibile alle associazioni la documentazione inerente il volontariato di biblioteche, fondazioni ed altri istituti),
- l'informazione (offrire informazione in tempi reali e promuovere scambi di esperienze a livello regionale, nazionale ed internazionale),
- la promozione (promuovere il volontariato nella società con particolare attenzione al mondo giovanile e della scuola).

Il Ce.S.Vo.T. è costituito da una sede centrale regionale a Firenze e da delegazioni su basi provinciali in contatto continuo tra loro e con la sede centrale attraverso una rete telematica che permetterà lo scambio e l'accesso alle informazioni in tempo reali.

Le Delegazioni saranno costituite dalle stesse associazioni del territorio che, invitate tramite stampa e lettera, saranno chiamate a votare una proposta di regolamento (elaborata dall'Assemblea del Ce.S.Vo.T., ma suscettibile di modifiche), eleggere un Direttivo e, con la loro presenza, costituire ufficialmente la Delegazione stessa.

All'Assemblea di costituzione sono invitate tutte le associazioni di volontariato (iscritte e non iscritte) che hanno diritto ad un voto al di là della loro grandezza o mole di attività.

La Delegazione sarà costituita da uno spazio tipo ufficio dove il Direttivo potrà incontrarsi, recepire le esigenze delle Associazioni presenti sul territorio, predisporre proposte di interventi, coordinare le attività della Delegazione ed offrire, attraverso personale specializzato, una prima risposta alle domande e richieste della base.

Il collegamento telematico con la sede centrale

di Firenze permetterà di rispondere anche a quelle domande o richieste avanzate dalle associazioni del territorio che la Delegazione, nel suo ufficio provinciale, non sarà capace di evadere.

La filosofia del Ce.S.Vo.T. è quella che, nella realizzazione dei servizi da svolgere, debbano essere valorizzate le esperienze e le competenze presenti nello stesso mondo del volontariato, con una visione capace di coinvolgere le altre organizzazioni del Terzo settore, la struttura di formazione e ricerca pubblica (università, formazione professionale, scuole per apparati pubblici, centri di ricerca della Regione o degli enti locali).

dott. Riccardo Andreini
Collaboratore Ce.S.Vo.T.

**Per qualsiasi informazione il CeSvot
ha la sua sede a Firenze in Via Martelli, 8
Tel. 055/2654582 - Fax 214720**

Per quanto riguarda l'intervento del dott. Stefano Raghianti, commercialista e consulente del Centro Nazionale per il Volontariato, su: **"Questioni di carattere economico finanziario delle organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo. Esenzioni fiscali per le associazioni iscritte al Registro Regionale. Attività economiche. IVA - IRPEG - ILOR. Libri sociali e libri contabili"**, si rimanda alla pubblicazione edita dal CNV **"No profit e volontariato - guida fiscale '97"**. Per richiederla rivolgersi alla segreteria del **Centro Nazionale per il Volontariato**
Tel. 0583/419500 - Fax 0583/419501.

Per quanto riguarda invece l'intervento **"Novità sulla delega fiscale del non profit"** rimandiamo alla lettura di questo numero di **"Volontariato Oggi"** dove è pubblicato il testo del decreto con commento.

I consulenti del Centro sono a disposizione di tutte le associazioni per ulteriori chiarimenti ed informazioni inerenti gli argomenti affrontati durante il Seminario.

- SACRO CUORE di BOLOGNA
- ITALIA NOSTRA SEZ. di COPANELLO
- LA BAITA VOLONT. MASI di MASI
- LA BOTTEGA DELLA FANTASIA di FIRENZE
- LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI SEZ. PROV. di AVERSA
- LEGA ITAL. PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZ. PROV. di GENOVA
- LEGA ITAL. PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZ. PROV. di SIENA
- LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA di MILANO
- LIBERA ASS. DI VOLONT. "CROCE BLU" di LUCERA
- MISERICORDIA DI CELLE SUL RIGO
- MISERICORDIA DI FIESOLE
- MISERICORDIA MARIA SS. ADDOLORATA PONTE DI MEZZO di FIRENZE
- MOV. CENTRO PER LA VITA di PISA
- MOV. DIFESA DEL CITTADINO di ROMA
- O.A.M.I. - OPERA ASSIST.MALATI IMPEDITI di FIRENZE
- O.V.A.S. ORG. VOLONT. ASSIST. SUBNORMALI di BRESCIA
- OSSERVATORIO CARITAS di SANREMO
- PUBBLICA ASSIST. ASS. VOLONT. E TEMPO LIBERO di SESTO S. GIOVANNI
- PUBBLICA ASSISTENZA DELLA SPIEZA
- PUBBLICA ASSISTENZA di PESCIA
- PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE di CAMOGLI
- PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO di BORE
- PUBBLICA ASSISTENZA LITORALE PISANO di MARINA DI PISA
- PUBBLICHE ASSISTENZE RIUNITE di EMPOLI
- RADIO CLUB CITTÀ di LUCCA
- S.A.I.S. SERVIZIO DI ASSISTENZA E INFORMAZIONE SANITARIA di LIVORNO
- S.E.A. di TORINO
- S.V.I. SERVIZIO VOLONT. INTERNAZ. di BRESCIA
- SEZIONE WWF FONDO MONDIALE PER LA NATURA DEL VULTURE di RIGNERO IN VULTURE
- SMS - CROCE AZZURRA PUBBLICA ASSISTENZA di PONTASSIEVE
- SOCIETA' COOP. DI CULTURA POPOLARE di PAENZA
- SOCIETA' ARCHEOLOGICA SASSARESE
- SOCIETA' ARCHEOLOGICA VENETA di PADOVA
- SOCIETA' DELL'ASCOLTO di PRATO
- SOCIETA' REGGIANA DI STUDI STORICI di REGGIO EMILIA
- SOTZIU ARCHEOLOZUCU NUOGRESU ASS. ARCHEOLOGICA NUORESE
- STRUTTURA REGIONALE TOSCANA E.I.R. - S.E.R. di SANTA MARIA A COLLE
- TELEFONO AMICO di SASSARI
- TREKKING e ARCHEOLOGIA di SUVERETO
- TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO di VARESE
- U.L.L.D.M. di BERGAMO
- U.N.I.V.O.C. di PISA
- U.V.E.R.P. UNITA' VOLONTARIA EMERGENZA RADIO PIEMONTE di SANTIHA'
- UNI.VO.CA. UNIONE VOLONTARI ASSOCIATI di TORINO
- UNIV. TERZA ETA' di PONTEDERA
- UNIV. TERZA ETA' di SASSARI
- UNIV. TERZA ETA' di POLIGNANO A MARE
- V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI SEZ. di CARRARA
- V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI SEDE REGIONALE di FIRENZE
- V.A.B.R. VOLONTARI ASSOCIATI BIBLIOTECHE ROMANE di LATINA
- V.S.A. VOLONT. SALVAGUARDIA AMBIENTE di MONTE SAN SAVINO
- VAN VOLONT. AUTOAMBULANZA di NUVOLENTO
- VEN. ARCICONFR. MISERICORDIA di VOLTERRA
- VEN. ARCICONFR. MISERICORDIA di EMPOLI
- VEN. ARCICONFR. MISERICORDIA di SERAVEZZA
- VEN. ARCICONFR. MISERICORDIA di VIAREGGIO
- VEN. CONFRAT. MISERICORDIA di RIFREDI
- VEN. ARCICONFR. MISERICORDIA di PISTOIA
- VEN. CONFRAT. MISERICORDIA di TAVARNELLE VAL DI PESA
- VOLONTARIATO CITTADINO ASSISTENZA di MONTECATINI
- VOLONTARIATO FRATERNO AIUTO CRISTIANO di SAPIRI
- VOLONTARIATO LA ROCCA di BIBBONA

RIVISTE

- ANIMAZIONE SOCIALE di TORINO
- APPUNTI DI CULTURA E POLITICA di ROMA
- LA RICERCA SOCIALE DIPARTIMENTO SOCIOLOGIA UNIVERSITA' di BOLOGNA
- PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE di MILANO

SOCI SINGOLI

- ARDIGÒ ACHILLE
- BERTOLUCCI MARIA PIA
- BERRUTI PAOLO
- BICOCCHI GIUSEPPE
- BINDI ROSY
- BONTEMPI RINALDO
- CORCHI CORRADO
- FORMICHINI DINA
- FREDIANI BRUNO
- GUERZONI LUCIANO
- MARTINI MARIA ELETTA
- MAZZARELLA ELA
- TREVISAN CARLO
- ZAMBRINI GIORDA SILVANA

Informazioni dovute ai sensi dell'art. 10 della Legge 31/12/96, n. 675

Le informazioni personali che lo riguardano, raccolte al momento della sua adesione al Centro Nazionale per il Volontariato, sono confluite in una banca dati e sono pertanto oggetto di trattamento automatizzato, di conservazione e diffusione per garantire l'ingresso nel circuito complessivo del volontariato, il collegamento con gruppi locali, associazioni nazionali, enti pubblici, ministeri, nonché l'aggiornamento del Registro del Volontariato, e l'avvio di studi e ricerche sul volontariato.

Il titolare del trattamento è il Centro Nazionale del Volontariato, via Catalani, 158, Lucca, presso cui potrà far valere i diritti previsti dall'art. 13 della L. 675/96; ed in particolare ottenere la conferma dell'esistenza dei dati, la loro comunicazione, l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, nonché la cancellazione, l'anonimizzazione o il blocco dei medesimi, il loro aggiornamento, rettificazione o integrazione, nonché rivolgere le eventuali opposizioni al trattamento.



Il presidente pro-tempore dell'Associazione

via / piazza _____ n° _____

città _____ cap _____ provincia _____

telefono _____ fax _____

richiede di diventare

socio ordinario
(Associazioni Locali, Movimenti, Enti Morali, Riviste)
intende contribuire(*) con

Lire 50.000 _____ Lire 200.000

socio ordinario
(Associazioni Nazionali, Enti Pubblici e Privati, Regioni, Enti Locali, Fondazioni, Istituti di Ricerca)

Per informazioni sulle specifiche quote di iscrizione rivolgersi alla Segreteria del CNV

e allega alla presente domanda: Statuto ed atto costitutivo, elenco cariche sociali, breve relazione sulle attività svolte.

data _____ il Presidente _____

(*) mediante versamento da effettuare al momento della conferma di accettazione della domanda di adesione

- su c/c postale n. **10848554** intestato a Centro Nazionale Volontariato
- su c/c bancario n. **1803/16/41** Cassa Risparmio Lucca - via S. Andrea
- a mezzo assegno da inviare al Centro Nazionale per il Volontariato - via Catalani, 158 - 55100 Lucca

CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
via Catalani, 158 - 55100 Lucca
Tel. 0583 / 41 95 00
Fax 0583 / 41 95 01
Internet: http://cnv.cpr.it
e mail: cnv@cnv.cpr.it

La qualità di Socio Ordinario dà diritto a ricevere "Volontariato Oggi", e ad usufruire dello sconto del 20% sulle pubblicazioni del C.N.V.

Il Centro Nazionale per il Volontariato ha lo scopo di:

- realizzare un più organico collegamento fra le iniziative di solidarietà promosse dal volontariato e le strutture istituzionali a tutti i livelli;
- costituire un punto di incontro che permetta di promuovere attività di studi, documentazione e realizzare una continuativa circolazione delle informazioni che riguardano il volontariato.

ATTIVITÀ DEL CENTRO

I Convegni Nazionali, i Seminari e le Giornate di Studio che il Centro organizza costituiscono appuntamenti significativi per il volontariato ed hanno segnato l'evoluzione culturale, sociale e politica che intorno ai temi del volontariato si è realizzata in questi anni, e che ha portato all'adozione della legge quadro sul volontariato.

Il Centro è impegnato in studi e ricerche sul volontariato; importante quella realizzata in convenzione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche su "Famiglia e Volontariato nella protezione dei soggetti deboli" conclusa nel 1995. I lavori di ricerca più significativi e gli atti di Convegni e seminari sono pubblicati nella collana "Quaderni del Centro". Attualmente sempre in convenzione con il CNR è in corso la ricerca su "Ruolo della famiglia e del settore no profit e della telefonia sociale per la fondazione di una politica sociale a rete integrata".

Il Centro Nazionale ha collegamenti internazionali permanenti con alcuni organismi europei (AVE e Volonteurop) ed internazionali (IAVE) ed ha promosso la costituzione del Centre European de Volontariat (Lucca '89), Coordinamento dei Centri Nazionali di Volontariato.

Fra i collegamenti permanenti già attivati presso il Centro risultano:

- * il coordinamento nazionale associativo per la promozione del diritto del minore alla famiglia - Dalla parte dei bambini;
- * il gruppo delle associazioni che operano in ambito ospedaliero;
- * le associazioni operanti nel settore dei beni culturali;
- * il coordinamento delle associazioni toscane per lo studio delle problematiche da HIV.

INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE

"Volontariato Oggi", l'agenzia mensile di informazione del Centro Nazionale, è nata nel 1985 per favorire il collegamento fra le associazioni e per portare a conoscenza di un vasto pubblico esperienze, problemi, iniziative, proposte dal mondo del volontariato. Presso il Centro è disponibile una ricca documentazione e materiale informativo sui temi inerenti il volontariato.

PER IL VOLONTARIATO UN SERVIZIO TELEMATICO PER IL VOLONTARIATO

L'indirizzo Internet del servizio CNV è: <http://cnv.cpr.it>. Già nel 1992 il CNV aveva realizzato in collaborazione con ANCITEL con la finalità di rendere disponibile alle Associazioni, agli Enti e ai privati cittadini interessati a vario titolo al volontariato quanto conosciuto in merito all'esistenza delle Associazioni, un servizio telematico denominato "VOLONTEL Posta Elettronica" in rete su Videotel-Telecom nel quale si metteva già a disposizione degli utenti la "Banca Dati" delle organizzazioni di volontariato. Il servizio "Volontel" è ancora in rete su Videotel, ma il Centro con l'intento di diffondere notizie sul mondo del volontariato, essendosi negli ultimi due anni ampiamente affermata come canale di comunicazione la rete Internet, prendendo atto di questa evoluzione e della crescente diffusione capillare della rete, si è attivato per l'erogazione dei propri servizi anche attraverso questo canale.

La presenza su Internet offre, oltre all'accesso alla Banca Dati delle organizzazioni di volontariato del CNV, anche:

- **l'esperto risponde:** servizio di consulenza su aspetti di carattere legale, fiscale, amministrativo sulle attività delle associazioni di volontariato.
- **bacheca:** spazio a disposizione per le associazioni e singoli utenti per inserire messaggi e comunicazioni riguardanti il mondo del volontariato;
- **documentazione:** possibilità di consultazione degli elenchi del materiale documentativo (libri, riviste, informazioni legislative) archiviato presso il Centro, materiale che il CNV mette a disposizione a studenti, ricercatori e a tutti coloro che sono interessati al mondo del volontariato.

La tecnologia di Internet mette a disposizione la possibilità, attraverso la **posta elettronica (E-mail: cnv@cnv.cpr.it)**, di un contatto diretto e bidirezionale con le associazioni di volontariato e con tutti coloro che sono collegati alla rete.

• Il Centro Nazionale è iscritto al Registro Regionale del Volontariato della Toscana con decreto n. 1687 del 18/11/1994.

poste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato, nel comma 2, le parole "senza tenerne contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 109" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 109".

Nota all'art. 7

Il disposto concerne gli enti non commerciali non residenti per i quali è imposto l'obbligo della contabilità separata.

ARTICOLO 8

Scritture contabili degli enti non commerciali

1. Nell'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: "Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Gli enti soggetti alla determinazione forfettaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

Nota all'art. 8

La norma incide sul regime contabile degli enti non commerciali, formalizzando in maniera più rigorosa l'obbligo di redazione di una sorta di bilancio (denominato per l'occasione rendiconto) dal quale devono risultare entrate e uscite. L'obbligo aggiuntivo riguarda gli enti che svolgono attività di raccolta pubblica di fondi, con l'evadente intento di moralizzare il settore specifico. L'articolo in commento, consente poi agli enti

non commerciali ammessi al regime forfettario di tenere le scritture contabili secondo il regime semplificato di cui alla legge 662/96.

ARTICOLO 9

Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali

1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998, è esente dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento, né costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore cedente, questi ha l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d'imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle Finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408 e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati a imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.

2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni stes-

si dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell'ente stesso non acquistato nell'esercizio di impresa indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa.

3. Con decreto del Ministro delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.

Nota all'art. 9

L'articolo 9 prevede una norma transitoria, tesa ad agevolare il trasferimento di aziende e beni a favore di enti non commerciali, a condizione che l'ente dichiari nell'atto di trasferimento di voler utilizzare tali beni a fini istituzionali.

L'agevolazione consiste nel non considerare tassabile la plusvalenza eventualmente realizzata dall'imprenditore conferente e, in caso di cessione di unica azienda, di tassarla con imposta sostitutiva del 25%.

In sintesi si cerca di agevolare la patrimonializzazione di questi enti, mediante vantaggi fiscali, talvolta anche rilevanti, a favore del soggetto che trasferisce la proprietà.

Il secondo comma invece, prevede agevolazioni nel senso esattamente contrario.

L'ipotesi è che l'ente voglia estromettere dalla sfera commerciale immobili, per attrarli in quella non commerciale.

Anche in questo caso l'agevolazione è rappresentata dalla possibilità di optare per una imposta sostitutiva del 5% del valore dell'immobile a titolo Irpeg, Ilor e Iva.

La norma di carattere transitorio e temporaneo, prevedendo il termine del 30 settembre, è tuttavia di particolare importanza, anche e soprattutto se messa in relazione con la ulteriore disciplina del decreto in esame ed in particolare con la disciplina delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. Infatti come vedremo più in dettaglio tra poco, molte organizzazioni, per godere

della disciplina privilegiata delle ONLUS, potrebbero essere costrette a dover incorporare talune attività, che, se non istituzionali e non connesse a quelle istituzionali, renderebbero impossibile l'appartenenza alla ONLUS.

La lettera della norma, sembra essere utile anche in fattispecie simili, per cui non sembra impossibile che l'operazione agevolata possa avvenire tra enti non commerciali. È il caso appunto, in cui un ente non commerciale, per diventare ONLUS, voglia "cedere" ad altro ente non commerciale "ordinario", rami di attività, che possono essere rappresentate da beni o anche da aziende, queste ultime intese più in una accezione di carattere fiscale, che non strettamente civilistico.

SEZIONE II

Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

ARTICOLO 10

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;
- 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- 9) promozione della cultura e dell'arte;
- 10) tutela dei diritti civili;
- 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo

emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) a eccezione di quelle a esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari

delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9), e 10) del comma 1 lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai nu-

meri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, e ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alla lettera h) e i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati Onlus, nel rispetto della loro struttura e della loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 dal 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, sono considerati Onlus limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1, fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a con-

dizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso Onlus gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

Nota all'art. 10

È la norma fondamentale in materia di ONLUS. In pratica è istituito un nuovo soggetto fiscale, ritenuto particolarmente meritevole di agevolazione fiscale. In attesa di una riforma di carattere civilistico degli enti non lucrativi, che dovrà pur trovare origine, il legislatore ha preferito individuare una nuova figura esclusivamente fiscale alla quale riconoscere maggiori benefici, rispetto agli enti non commerciali ordinari, disciplinati nella prima parte del decreto commentato.

Tra gli enti non commerciali, le ONLUS hanno un regime fiscale speciale ed una disciplina derogativa rispetto agli altri.

La norma in commento individua i presupposti oggettivi e soggettivi per poter essere qualificati come ONLUS.

Sotto il profilo oggettivo sono individuati 11 settori di attività nei quali devono operare le ONLUS. È richiesto che tale attività risulti da atto costitutivo redatto mediante atto pubblico, o scrittura privata autenticata o anche semplicemente registrata.

Sotto il profilo soggettivo sono invece individuate alcune clausole essenziali e determinanti per poter godere dei benefici fiscali. Le lettere da a) sino a i) del primo comma richiedono adeguamenti degli statuti al fine del rispetto della norma.

Tra queste meritano segnalazione in particolare le lettere:

c) ove è previsto il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate dallo stesso articolo, con la sola eccezione di quelle direttamente connesse alle stesse; per il concetto di attività connesse occorre fare riferimento al comma 5 del medesimo articolo, che oltre alla definizione qualitativa di attività connesse, contiene anche limiti quantitativi delle stesse. Allo stato attuale non si può non sottolineare la indeterminazione della norma e la difficoltà oggettiva di individuare con certezza e tranquillità la natura di connessione o meno, soprattutto in considerazione delle gravi conseguenze.

d) Il divieto di distribuzione di utili, cosa ovvia e scontata, ma che ammette una importante eccezio-

ne e cioè che la distribuzione sia fatta a favore di altra ONLUS, che per legge statuto o regolamento faccia parte di una stessa struttura unitaria.

e) l'effettività del rapporto associativo, dove esiste, soprattutto in ordine al diritto di voto per gli associati, e la loro adesione non temporanea o simulata, ma stabile ed effettiva.

Il comma 2, contiene una rilevante differenziazione tra le varie attività, al fine della loro qualificazione come attività solidaristica. Per alcune attività infatti, lo scopo solidaristico è valutato solo se i beneficiari sono soggetti in condizioni di svantaggio. Viceversa, per altre attività lo scopo solidaristico è ritenuto insito e compreso nell'attività stessa.

Così per i settori della assistenza sociale, socio sanitaria, tutela artistica e ambientale non è richiesto che l'attività sia svolta a favore di determinati soggetti, in quanto ritenute oggettivamente di utilità sociale, o perché naturalmente rivolte a determinati soggetti o perché di vantaggio alla collettività generale e non a singoli.

Viceversa le altre attività (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili) sono ritenute di utilità sociale solo se rivolte a determinati soggetti in situazione di svantaggio fisico, psichico, economico o sociale.

Naturalmente se ad essere in posizione di svantaggio sono gli stessi aderenti alla ONLUS niente vieta che l'attività vada anche a loro vantaggio (comma 3 del citato articolo).

Il comma 4 riepiloga la situazione: le attività di assistenza sociale, socio sanitaria, beneficenza, tutela artistica ed ambientale sono sempre considerate di solidarietà; le altre attività sono tali solo se rivolte a soggetti svantaggiati.

Il comma 5, come detto, tenta di definire le attività connesse, le sole cioè ammissibili per le ONLUS, oltre quelle istituzionali. In sostanza, se da una parte la norma tende a salvaguardare la purezza "non commerciale" delle ONLUS, dall'altra non vieta ogni attività, poiché ciò sarebbe un limite eccessivo alle possibilità finanziamento per l'ente.

Affinché l'attività sia ammessa e quindi anche agevolata occorre tuttavia una duplice condizione: i proventi derivanti da tali attività, oltre che non essere prevalenti rispetto al resto, non devono superare il 66 per cento delle spese complessive dell'ente. Si tratta quindi di una proporzione tra ricavi da attività connesse e totale delle spese, pari a 2/3, volendo evidentemente evitare che tali attività coprano totalmente il finanziamento dell'ente.

La seconda condizione è più difficile da verificare in concreto. È richiesta una connessione con l'attività statutaria di tipo qualitativo, cioè un

legame funzionale e obiettivo con l'attività istituzionale. Salvo quanto detto relativamente al limite del 66%, è evidente che l'attività connesa non potrà mai diventare prevalente rispetto a quella istituzionale.

Il comma 5 poi prevede alcune attività presunte connesse a quelle istituzionali, lasciando tuttavia una porta aperta di carattere generale per quelle attività "accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse".

Per quanto non sia facile individuare con sicurezza queste attività, in generale diciamo che esiste tale connessione quando l'attività connesa è tesa a migliorare e completare quella istituzionale.

È altresì vero che si tratta di operazioni di finanziamento delle ONLUS, rivolte a tutti.

Il comma 6 prevede una serie di comportamenti che sono presunti in modo assoluto distribuzione indiretta di utili e quindi comportamento idoneo a far perdere l'agevolazione della qualifica di ONLUS.

La lettera a) considera distribuzione di utili la cessione a determinati soggetti, tra i quali sottolineiamo i propri associati, di beni o servizi a condizioni più favorevoli delle condizioni ordinarie. La lettera b) invece, presume tale distribuzione in caso di acquisto di beni o servizi da terzi a condizioni peggiori, senza valido motivo.

Le lettere c), d) ed f) considerano altre ipotesi di uscite superiori al normale in favore di determinati soggetti.

Lo spirito generale della norma è evidente ed anche dal punto di vista sostanziale sembra comprensibile il limite oltre il quale le uscite non sono ragionevolmente giustificabili da obiettivi e comprovati motivi.

Il comma 7 esclude norme di carattere formale per determinati soggetti, dove non potrebbero trovare applicazione.

Il comma 8 deve essere sottolineato per importanza. Esso infatti prevede la automatica acquisizione della qualifica di ONLUS per determinati soggetti e cioè per le associazioni di volontariato secondo la legge 266/1991, per le organizzazioni non governative di cui alla legge n. 49/1987 e per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991.

In altri termini questi soggetti sono automaticamente qualificate come ONLUS, per effetto di legge.

L'importanza della previsione è fin troppo evidente, anche se qualche problema interpretativo si porrà. Ci si deve chiedere infatti se tale norma significhi che questi soggetti sono esonerati dagli altri adempimenti formali e sostanziali ai quali sono invece sottoposte le altre ONLUS.

L'espressione letterale "in ogni caso" non dovrebbe

lasciare dubbi. Essa sembrerebbe quindi escludere questi soggetti, dalle limitazioni previste per le ONLUS, prima fra tutte quella relativa al divieto di attività diverse rispetto a quelle connesse.

Trattandosi di un beneficio fiscale, si ritiene che tale espressione debba essere intesa comunque come una facoltà e non un obbligo, nel senso che se per ipotesi, qualche soggetto indicato non volesse beneficiare del regime, potrebbe in teoria farlo.

La questione non è solo teorica, ma comporta diverse implicazioni. Il regime ONLUS, comporta ovviamente anche obblighi, oneri e controlli, di grande implicazione.

Il comma 9 contiene norme speciali per gli enti ecclesiastici stante la loro peculiarità nel nostro ordinamento.

Il comma 10, nel rispetto anche della legge di delegazione esclude determinati soggetti dalla possibilità di essere ONLUS. Si tratta di una previsione ovvia e scontata che non lascia adito a dubbi. Semmai, si deve sottolineare che tra questi, non possono qualificarsi come ONLUS, anche gli enti pubblici; ne consegue, evidentemente, che i soggetti che si trovano ancora oggi nella condizione di IPAB, non possono rientrare nelle agevolazioni, a meno che non diano luogo alla cosiddetta "privatizzazione".

ARTICOLO 11

Anagrafe delle Onlus e decadenza dalle agevolazioni

1. È istituita presso il Ministero delle Finanze l'anagrafe unica delle Onlus. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministro delle Finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.

2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle fi-

nanze da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità d'esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di Onlus, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

Nota all'art. 11

L'art. 11 istituisce l'anagrafe delle ONLUS, con ovvi intenti sia di censimento che di controllo almeno potenziale. È previsto un termine estremamente ed eccessivamente breve per poter adempiere correttamente e cioè il 31 gennaio 1998. La comunicazione è condizione essenziale per poter godere delle agevolazioni fiscali.

Allo stato attuale risulta non chiaro se tale comunicazione deve essere effettuata anche dalle associazioni di volontariato di cui alla legge 266, (e dagli altri soggetti assimilati) oppure se per questi soggetti la comunicazione è superflua vista la previsione di automaticità quali ONLUS.

L'interpretazione sostanziale della norma porterebbe ad escludere la necessità di una tale comunicazione; tuttavia la conseguenza della omessa comunicazione, (decadenza dai benefici) è troppo grave per non dover chiarire senza dubbi la questione. Le associazioni che invece acquisiscono la qualifica di ONLUS in corso di anno devono effettuare la comunicazione entro trenta giorni.

In linea teorica niente vieta che anche un ente preesistente decida di acquisire la qualifica di ONLUS in corso di anno, magari a normativa più certa.

ARTICOLO 12

Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi

1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111-bis introdotto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto, è aggiunto il seguente: "Articolo 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) - 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), a eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

2. Proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile".

Nota all'art. 12

L'articolo 12 contiene la prima importante esenzione fiscale in materia di imposte dirette.

Infatti è previsto che l'attività istituzionale delle ONLUS non sia considerata commerciale ai fini di dette imposte. Queste operazioni, quindi, non solo non rientrano nel campo di applicazione delle imposte, ma non comportano nemmeno obblighi di carattere formale, quale la tenuta delle scritture contabili. La norma deve essere comunque coordinata con il successivo art. 25, che in merito agli obblighi contabili, chiede la tenuta di una contabilità cronologica e sistematica delle operazioni relative all'attività "complessivamente svolta".

Diversa è la previsione per le attività connesse: i proventi da tali attività infatti, pur non rientrando nella base imponibile, ed essendo quindi ugualmente esentate dall'imposta, fanno scattare gli obblighi contabili.

La ragione appare ovvia: intanto si pone un problema di valutazione qualitativa sulla connessione o meno di tali proventi rispetto a quelli istituzionali; secondariamente si pone un problema di valutazione quantitativa delle stesse rispetto al totale delle spese dell'ente, visto i limiti sopra ricordati.

Tale controllo implica la necessità di verificare anche a posteriori le stesse, e quindi l'obbligo di registrazione.

ARTICOLO 13

Erogazioni liberali

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta in fine la seguente: "i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Mi-

nistro delle Finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)" sono sostituite con le seguenti: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e i-bis";

b) nell'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti: "c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle Onlus; c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi."; c) nell'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i), e i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis"; d) nell'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole "oneri indicati alle lettere a), g), h), e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), e i) e i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis".

2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del Testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65 comma 2, lettera c-sexies), del predetto Testo unico.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la Onlus beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle Finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.

5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera 1-bis), del medesimo Testo unico.

6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.

7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettera a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le mede-

sime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114.

Nota all'art. 13

Anche l'articolo in esame rappresenta una rilevante novità rispetto al regime attuale e va a colmare una incredibile lacuna del nostro ordinamento tributario, la deducibilità fiscale dei finanziamenti dei terzi.

L'attuale disciplina, basata sulla normativa del testo unico delle Imposte dirette e sulla mancata attuazione dell'art. 8 della legge 266 del 91, era infatti estremamente penalizzante.

Nella prima parte si modifica il testo attuale del TUIR, prevedendo tra le detrazioni di imposta anche le liberalità a favore delle ONLUS, sia per le persone fisiche che per gli imprenditori.

Al tempo stesso la normativa prevede limiti di detraibilità delle stesse somme, sia in valore assoluto (4 milioni) sia in valore percentuale per il reddito di impresa (2% del reddito di impresa dichiarato).

Ad evidente scopo antielusivo è previsto che le donazioni in denaro siano effettuate tramite Istituto bancario.

Ai commi successivi si prevede una articolata e complessa normativa, assolutamente innovativa, tesa a favorire donazioni e liberalità anche in natura a favore delle ONLUS.

In particolare, derogando al principio generale di inerenza e competenza valevole per il reddito di impresa, è consentito alle imprese di detrarre il costo del personale dipendente eventualmente "prestato" alle ONLUS. Anche in questo caso, la norma prevede al tempo stesso delle limitazioni quantitative pari al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro.

Altra norma molto importante e che va a risolvere una contraddizione nell'attuale normativa, è quella che non considera più ricavo, il valore dei beni donati dalle imprese alle ONLUS. Fino ad oggi, infatti, una impresa che avesse donato beni relativi alla sua attività avrebbe dovuto considerare tali beni quale ricavo imponibile.

La norma deve essere sottolineata per la sua estrema importanza, la sua novità assoluta nel nostro sistema, per il suo colmare una grave e non tollerabile lacuna normativa.

Tuttavia la disciplina generale degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta ha subito rilevanti modifiche da rendere assai limitati i vantaggi.

ARTICOLO 14

Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le parole "solidarietà sociale", sono inserite le seguenti: "nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).";

b) nell'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall'imposta sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel numero 12), dopo le parole "studio o ricerca scientifica" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e alle Onlus";

2) nel numero 15), dopo le parole "effettuate da imprese autorizzate" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e da Onlus";

3) nel numero 19), dopo le parole "società di mutuo soccorso con personalità giuridica" sono inserite le seguenti: "e da Onlus";

4) nel numero 20), dopo le parole "rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "e da Onlus";

5) nel numero 27-ter), dopo le parole "o a enti aventi finalità di assistenza sociale" sono inserite le seguenti: "e da Onlus";

c) nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le parole "di cui all'articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 20 e 20-bis".

Nota all'art. 14

La disposizione integra il DPR 633/1972, in materia di IVA, coordinando detta disciplina con quella ai fini delle imposte anche per le ONLUS. La lettera a) sottrae alla sfera commerciale, e quindi al tributo IVA, le divulgazioni pubblicitarie delle ONLUS.

Le lettere successive integrano le fattispecie di operazioni esenti ai sensi art. 10, comprendendovi anche le operazioni effettuate dalle ONLUS.

Resta tuttavia il fatto che, nei limiti della normativa precedente, le ONLUS rimangono contribuenti IVA, sia di fatto che di diritto almeno per alcune attività. Infatti, la normativa in commento, non va a modificare la disciplina dell'IVA assolta sugli acquisti da parte del soggetto. La questione è ormai ben nota: anche la disciplina dell'art. 8 della legge 266/91, modificava il regime IVA delle entrate delle associazioni, ma non anche quella degli acquisti.

Se pur con qualche contraddizione e diversità di orientamento, le ultime indicazioni del Ministero andavano nella direzione di non ammettere esenzione in fase di acquisto.

Come già detto, la questione è stata anche richia-

mata dalla Commissione dei trenta, consapevole come tutti della difficoltà di un regime simile per effetto delle disposizioni comunitarie in materia.

ARTICOLO 15

Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le Onlus, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

Nota all'art. 5

Il disposto in commento esonera le ONLUS, limitatamente alle operazioni istituzionali, dall'emissione di ricevuta e scontrino fiscale, mentre restano salvi gli altri obblighi IVA, quali emissione di fatture, registrazioni, dichiarazioni annuali, essendo a tutti gli effetti le ONLUS, contribuenti IVA, anche se le loro operazioni possono risultare esenti da IVA.

Infatti, la nota e controversa questione dell'Iva come più volte detto- resta irrisolta, nel senso che le ONLUS restano soggetti passivi di imposta, ancorché esenti e pagano normalmente il tributo in sede di acquisto.

ARTICOLO 16

Disposizioni in materia di ritenute alla fonte

1. Sui contributi corrisposti alle Onlus dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle Onlus, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

Nota all'art. 16

Il primo comma risolve definitivamente un'altra annosa questione, quella della ritenuta del 4% sui contributi elargiti alle ONLUS, nel senso ovviamente della esenzione. Il Ministero delle finanze era già intervenuto sulla questione, con varie risoluzioni relative all'art. 28 del DPR 600/73, nel senso che quando il contributo della pubblica amministrazione era finalizzato ad attività istituzionali non commerciali la ritenuta

non era comunque dovuta. Tuttavia, il chiarimento è quanto mai opportuno.

Il secondo comma invece prevede che la ritenuta effettuata sui redditi di capitale sia per le ONLUS a titolo di imposta, e quindi non rientrino tali redditi nella tassazione Irpeg.

ARTICOLO 17

Esenzioni dall'imposta di bollo

1. Nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27, è aggiunto, in fine, il seguente: "Articolo 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).".

Nota all'art. 17

La norma esonera dall'imposta di bollo atti e documenti delle ONLUS.

Per le associazioni di volontariato, non si tratta di una novità, in quanto la stessa legge 266/1991 conteneva una previsione simile. La differenza consiste nel fatto che la norma in commento modifica direttamente la normativa in materia di bollo.

ARTICOLO 18

Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente: "Articolo 13-bis - (Esenzioni) - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.".

Nota all'art. 18

L'articolo esonera le ONLUS dalle tasse di concessione governativa. È una previsione nuova ed opportuna, considerata la molteplicità di atti che possono veder applicato tale tributo.

ARTICOLO 19

Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni

1. Nell'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole "altre finalità di pubblicità utilità" so-

no aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)".

Nota all'art. 19

La norma esonera dalle imposte di successione e donazione i trasferimenti a favore delle ONLUS. Anche questa previsione non è particolarmente innovativa per le associazioni di volontariato, ma quanto mai opportuna visto la modifica diretta della normativa in materia.

Si tratta anche in questo caso di una rilevante agevolazione, che dovrà essere opportunamente pubblicizzata.

ARTICOLO 20

Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e della relativa imposta sostitutiva

1. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole "pubblica utilità", sono inserite le seguenti: "nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)".

2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Nota all'art. 20

Si tratta di una ulteriore agevolazione, in questo caso ai fini Invim.

È vero che questo tributo tende a scomparire, ma la previsione agevolativa è comunque interessante.

ARTICOLO 21

Esenzioni in materia di tributi locali

1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle Onlus la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Nota all'art. 21

La norma in esame ha carattere programmatico, nel senso che autorizza gli enti locali ad eventuali riduzioni dei tributi propri a favore delle Onlus. Ovviamente la legge non poteva obbligare gli enti locali, ma anche questa previsione appare utile ed opportuna.

ARTICOLO 22

Agevolazioni in materia di imposta di registro

1. Alla tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrative di utilità sociale (Onlus) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater): lire 250.000."; nel medesimo articolo, dopo la II-ter) è aggiunta, in fine, la seguente: "II-quater). A condizione che la Onlus dichiara nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.";

b) dopo l'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente: "Articolo 11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.".

Nota all'art. 22

La norma riguarda una agevolazione in materia di imposta di registro. Gli atti traslativi di beni immobili sconteranno l'imposta fissa di lire 250.000 a condizione che la Onlus dichiara nel proprio atto che intende utilizzare direttamente i beni per la propria attività e che l'utilizzo diventi effettivo nell'arco di due anni.

La stessa imposta si applica in sede di registrazione di atti costitutivi e modifiche delle stesse. Bisogna sottolineare che nel caso, la norma risulta peggiorativa rispetto alla legge quadro, che all'art. 8 prevedeva per questi stessi atti l'esenzione dal tributo.

Soccorre quindi in questo caso la clausola di miglior favore, per cui le associazioni iscritte nei registri regionali possono continuare a chiedere l'applicazione della esenzione prevista dalla legge quadro, anziché di quella attualmente prevista.

ARTICOLO 23

Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli

1. L'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle Onlus nonché dagli enti associativi di cui all'articolo 111, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del ministro delle Finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.

Nota all'art. 23

L'esenzione riguarda questa volta l'imposta sugli spettacoli, in occasione di celebrazioni e manifestazioni di sensibilizzazione pubblica.

Il secondo comma prevede sia le condizioni formali per poter godere di tale agevolazione, sia il rimando ad un decreto Ministeriale per la definizione di attività occasionale.

Nel suo complesso la norma appare opportuna ed utile, andando anche in questo caso a colmare una lacuna non irrilevante specialmente per le associazioni più piccole.

ARTICOLO 24

Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza

1. Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 937, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole "enti morali" sono inserite le seguenti: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)";

b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole "enti morali" è inserita la seguente: "Onlus";

c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole "enti morali" è inserita la seguente: "Onlus".

Nota all'art. 24

È prevista l'ultima esenzione in materia di lotterie, pesche e simili.

Anche in questo caso si colma una lacuna non grandissima ma comunque interessante per le associazioni.

ARTICOLO 25

Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 20, è inserito il seguente: "Articolo 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) -1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:

a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22;

b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18, nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del Codice civile.

3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto

nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili."

2. Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).

Nota all'art. 25

La norma in questione introduce nuove norme in ordine agli adempimenti contabili di questi nuovi soggetti fiscali che sono le ONLUS. Dal regime che ora brevemente descriveremo sono tuttavia escluse le cooperative che, se da una parte possono anche essere ONLUS, dall'altra hanno un regime di contabilità già disciplinato dal codice civile.

Il sistema risulta assai complesso e differenziato. La lettera a) dispone che per le attività complessivamente svolte occorre redigere scritture cronologiche e sistematiche, che devono chiudere in un documento che rappresenti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente.

Si discuterà molto sul significato della norma, ma il comma 2 dello stesso articolo prevede esplicitamente che quando l'obbligo è assolto con libro giornale e libro inventari previsto dal codice Civile, l'adempimento è correttamente eseguito. La norma spinge quindi in maniera evidente verso una contabilità ordinaria di tipo economico aziendale, pur non chiudendo definitivamente strade diverse.

Sempre la lettera a) dispone però che le famigerate attività connesse siano indicate separatamente, il che è logico: è infatti dalle scritture contabili che è possibile verificare le condizioni previste dalla legge e cioè la non prevalenza delle stesse rispetto a quelle principali e limite del 66% rispetto alle spese complessive.

Per le attività connesse restano tuttavia le scritture contabili obbligatorie previste dalla disciplina ordinaria (DPR 600/1973), poiché come detto se tali operazioni sono esenti da imposta non lo sono dal punto di vista degli adempimenti formali. Sembra di capire che si tratti di una sorta di contabilità separata: una, relativa all'attività complessiva, piuttosto libera; una relativa alle attività connesse, di carattere fiscale e quindi anche formalmente sottostante a quel regime.

Le associazioni di volontariato sono poi ammesse al regime di contabilità semplificata previsto dall'art. 20 del citato dpr 600.

ARTICOLO 28

Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori

1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie: a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle Onlus, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c), d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni; b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma 4; c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600mila a lire 6 milioni.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della Onlus.

3. I rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.

Nota all'art. 28

La norma introduce un sistema di sanzioni amministrative in caso di abuso della qualifica di ONLUS, in aggiunta ad ogni altra sanzione già prevista.

La previsione più rilevante è quella contenuta nel terzo comma che prevede una solidarietà passiva per tutti i legali rappresentanti e i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito delle agevolazioni spettanti alle ONLUS.

ARTICOLO 29

Titoli di solidarietà

1. Per l'emissione di titoli da denominarsi "di solidarietà" è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato e il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro delle Finanze, purchè i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle Onlus.

Appare evidente come anche questa questione richieda un ulteriore approfondimento e chiarimento.

L'articolo in commento contiene poi modalità semplificate per gli altri enti di minore importanza, identificati per volume complessivo di operazioni.

Il quinto comma prevede inoltre per i soggetti di maggiore dimensione l'obbligo dell'organo di controllo. Il parametro è individuato in due miliardi di proventi conseguiti per due esercizi successivi. La lettera della norma spinge a ritenere che nel calcolo debbano ricomprendersi tutti i proventi a qualsiasi titolo conseguiti dalla Onlus.

ARTICOLO 26

Norma di rinvio

1. Alle Onlus si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.

Nota all'art. 26

La norma in esame, che ha carattere di rinvio, stabilisce che ove compatibile, la normativa relativa agli enti non commerciali ordinari si applica anche alle ONLUS.

Se appare chiaro l'esplicito richiamo agli articoli 2 e 9 del decreto in commento, meno chiara è la portata della norma in generale.

Il richiamo ai due articoli è infatti evidente: in primo luogo la previsione di non commerciabilità delle operazioni indicate vale anche a maggior ragione per le ONLUS; secondariamente il regime agevolativo previsto dall'art. 9 per la cessione di beni e aziende, vale anche per le ONLUS. Tuttavia, visto il divieto di svolgere attività diverse da quelle citate dall'art. 10, salvo quelle connesse, diviene difficile comprendere dove possa essere ancora applicata la normativa degli enti non commerciali ordinari.

ARTICOLO 27

Abuso della denominazione di organizzazione non lucrative di utilità sociale

1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "organizzazione non lucrative di utilità sociale", ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle Onlus.

Nota all'art. 27

La norma vieta in sostanza l'uso della denominazione Onlus per quei soggetti che tale qualificazione fiscale non hanno.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

Nota all art. 29

Anche la norma in commento, relativa ai titoli di solidarietà, rappresenta una importante novità nel sistema.

La norma riconosce la possibilità di considerare componente negativa di reddito la differenza tra il tasso dei titoli di solidarietà e quello di riferimento da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro. Si tratta di un rilevante incentivo alla

possibilità di autofinanziamento delle ONLUS, i cui sviluppi sono tutti da verificare.

ARTICOLO 30

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.

Nota all art. 30

La norma stabilisce l'efficacia temporale del provvedimento che come noto è convenuta al primo gennaio 1988.

Abbiamo aderito, unitamente al Ce.S.Vo.T. (Centro Servizi Toscana) e ad altri Centri Servizi, alla richiesta che il Centro Servizi di Milano (Ciessevi) ha fatto al Presidente del Consiglio e ai Ministri delle Finanze, del Tesoro e della Solidarietà Sociale di rinviare al 31 marzo i termini previsti dall'art. 11 del decreto legislativo ONLUS per l'iscrizione all'anagrafe ONLUS per consentire alle organizzazioni l'esame del decreto (non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) e per le decisioni sulle modifiche statutarie dallo stesso richieste.

Centro Nazionale per il Volontariato
23 dicembre 1997

SCADENZA	ADEMPIMENTO	ARTICOLO	NOTE
30.1.98	comunicazione alla anagrafe delle Onlus	11	la comunicazione non dovrebbe essere necessaria per le associazioni di volontariato iscritte ai registri regionali in base alla L. 266/91
30.6.98	termine ultimo per esercitare in sede di dichiarazione dei redditi l'opzione per il regime forfetario	4	il termine è "mobile" nel senso che varia a seconda di quando deve essere presentata la dichiarazione
30.6.98	termine ultimo per adeguare i propri statuti da parte degli enti di tipo associativo in base alla nuova normativa	5	lo statuto deve esplicitamente prevedere, qualora già non lo faccia, tutte le clausole previste dalla norma per poter godere del regime previsto
30.9.98	termine ultimo per godere delle agevolazioni per il trasferimento di beni patrimoniali	9	interessa i soggetti che vogliono trasferire beni e aziende ad altri soggetti o che vogliono trasferire beni immobili dalla sfera commerciale a quella non commerciale

Enti Non Commerciali


- L'attività essenziale indicata nello statuto deve essere quella effettivamente esercitata.
- Escluse dal reddito raccolte pubbliche occasionali di fondi e convenzioni con enti pubblici.
- Obbligo di contabilità separata salvo che si sia ammessi alla contabilità pubblica.
- Costi promiscui dedotti in base a percentuale tra ricavi commerciali e totale entrate.
- Possibilità di optare per un regime forfetario a seconda del volume di affari commerciale.
- Modifica e adeguamento degli statuti per gli Enti associativi entro il 30 giugno 1998.
- Esclusione dal campo commerciale dell'attività istituzionale degli Enti associativi a favore dei propri associati.
- Esclusione dalla sfera commerciale di talune attività delle organizzazioni di promozione sociale quali somministrazioni alimenti e bevande ed organizzazione di soggiorni.
- Coordinamento ed unificazione disciplina Iva - Irpeg.
- Perdita della qualifica di Ente Non Commerciale in caso di prevalenza della attività commerciale su quella istituzionale e/o in presenza dei parametri indicati.
- Riforma schema di tenuta delle scritture contabili. Obbligo di rendiconto per i soggetti che hanno svolto raccolta pubblica di fondi.
- Regime transitorio di trasferimento di beni e aziende a favore degli Enti non commerciali.

ONLUS

- Devono svolgere attività in uno o più settori di quelli indicati nella legge.
- Per alcuni settori (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport, cultura, tutela dei diritti) affinché l'attività sia considerata di utilità sociale deve essere svolta a favore di soggetti in situazioni di svantaggio.
- Divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate dalla legge con la sola eccezione delle attività connesse entro il limite del 66% della spesa complessiva dell'ente.
- Adeguamento dello statuto alle clausole previste dal decreto, in modo particolare divieto di distribuzione di utili, anche indirettamente.
- Obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria della qualifica di ONLUS.
- Agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette, escludendo dal campo di applicazione dell'Irpeg le attività istituzionali.
- Deducibilità fiscale delle sovvenzioni a favore delle ONLUS, sia da parte di persone fisiche che di imprese.
- Esclusione della ritenuta del 4% sui contributi erogati dalla pubblica amministrazione; ritenuta a titolo di imposta sui redditi di capitale (interessi sui titoli ecc.).
- Agevolazioni ed esenzioni fiscali in materia di bollo, registro, successioni e donazioni, Invim, imposta sugli spettacoli.
- Regime di scritture contabili sistematiche e cronologiche comunque assolto in presenza di libro inventari e libro giornale tenuto secondo la normativa civilistica. Regime agevolato per i soggetti minori.
- Regime di responsabilità per gli organi amministrativi della ONLUS.

Cassa di Risparmio di Lucca.

La Banca dove crescono i progetti e il futuro.



Ciò che contraddistingue il nostro modo di essere banca è la capacità di essere aperti, da sempre, alle esigenze di ciascuna persona.


Per questo, oggi, Cassa di Risparmio di Lucca è la banca di casa in oltre

120.000 famiglie, la banca amica dei pensionati, la banca che sostiene la crescita dei giovani, il lavoro degli artigiani, dei professionisti, dei commercianti, la banca partner delle imprese su tutti i mercati.

La banca dove i clienti non sono tutti uguali, perché tutti sono speciali.

La banca più vicina ai vostri progetti e al vostro futuro, che merita di essere conosciuta, personalmente.

Più vicini al vostro mondo.



**CASSA
DI RISPARMIO
DI LUCCA**



Regione Toscana

TOSCANA *no-profit*Centro Nazionale
per il Volontariato

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI GESTIONE DEI FONDI DI CUI ALLA L. 266/91 E AL D.M. 8 OTTOBRE 1997 TOSCANA

ART. 1 FUNZIONI E SEDE

Il Comitato di gestione svolge le funzioni di cui all'art. 2 del D.M. 8/10/97.

La sede e i servizi del Comitato di gestione sono presso la Regione Toscana in locali da essa messi a disposizione, in Firenze, secondo accordi tra le parti.

ART. 2 FUNZIONAMENTO, COMPITI E FINANZIAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Il Comitato di gestione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta lo ritenga opportuno l'Ufficio di Presidenza;
2. Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno quindici giorni prima della data stabilita, mediante comunicazione scritta. Le riunioni sono valide se presenti almeno, in prima convocazione, la metà più uno dei membri e, in seconda convocazione, almeno cinque partecipanti. Su richiesta motivata di almeno cinque membri il Presidente è tenuto a convocare una riunione straordinaria.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le delibere concernenti quanto previsto al comma 4) sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Per ogni riunione del Comitato di gestione viene redatto verbale, a cura del Segretario che assiste ai lavori, e viene approvato alla fine della seduta.
4. I compiti del Comitato di gestione sono:
 - accertamento della consistenza dei fondi derivanti dagli accantonamenti effettuati dagli Enti di cui all'art. 1 comma 1 D.M. 8/10/97 del Ministero del Tesoro e del Dipartimento per gli Affari Sociali;
 - previsione annuale delle spese necessarie per l'assolvimento delle funzioni di cui al D.M. 8/10/97;
 - approvazione e modificazione del regolamento interno del Comitato di gestione e dei criteri relativi alla individuazione delle modalità per l'istituzione dei Centri di servizio, alla ripartizione annuale fra i Centri di servizio istituiti delle somme scritturate nel Fondo speciale e alla conseguente istituzione e pubblicizzazione dell'elenco regionale dei Centri di servizio;
 - cancellazione dei Centri di servizio dall'elenco regionale ai sensi della lettera g) comma 6 art. 2 del D.M. 8/10/97;
 - elezione del Presidente, del Vicepresidente e di un Membro per l'Ufficio di Presidenza che ha la durata di un biennio;
 - nomine di propria competenza di cui all'art. 2 comma 6 lettera d) D.M. 8/10/97 e sulla base dei criteri predeterminati.

ART. 3 UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, Vicepresidente, e da un Membro nominato dal Comitato di Gestione.
2. L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente almeno trimestralmente e ogni qualvolta lo ritenga opportuno. La riunione è valida se presenti almeno due membri. Per ogni riunione dell'Ufficio di Presidenza viene redatto verbale a cura del Segretario che assiste ai lavori.
3. Compiti dell'Ufficio di Presidenza, con la collaborazione del Segretario, sono di carattere istruttorio e propositivo al Comitato di gestione sugli atti di sua competenza.
4. Inoltre l'Ufficio di Presidenza provvede al compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 4 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di gestione. Convoca e presiede le riunioni degli organi ed è coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di suo impedimento.

ART. 5 PERSONALE

1. Il Comitato di gestione propone alla Regione Toscana di mettere a disposizione del Comitato di gestione, senza oneri, il personale necessario al suo funzionamento. In ogni momento il Comitato di gestione può richiedere alla Regione la revoca del personale eventualmente assegnato.
2. Il Segretario assicura il funzionamento dell'Ufficio, provvede all'istruttoria degli atti e all'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi, partecipa alle riunioni istituzionali e coordina il personale assegnato.

ART. 6 GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono rese a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, opportunamente documentate.

ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI E PUBBLICAZIONE

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al D.M. 8/10/97 e successive modificazioni. Il presente regolamento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' abrogato il precedente regolamento interno pubblicato sul B.U. della Regione Toscana n. 43 del 21/8/96.

**COMITATO DI GESTIONE PER LA TOSCANA DEL FONDO SPECIALE
PER I CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
(ART. 15 DELLA LEGGE 266/1991 - D.M. 8/10/97)**

**DISPOSIZIONI RELATIVE
AI CENTRI DI SERVIZIO**

- Istituzione e modifica dell'"elenco regionale dei Centri di servizio";
- Istituzione e iscrizione a registro dei Centri;
- accertamenti e ripartizione relativi alle somme costitutive del Fondo;
- nomine di cui alla lettera g) art. 2 comma 6 D.M. 8/10/97.

(sono abrogate le precedenti disposizioni pubblicate sul B.U. Regione Toscana n. 43 del 21/8/96)

**APPROVATO DAL COMITATO DI GESTIONE
NELLA RIUNIONE DEL 12/2/98**

A)

**ELENCO REGIONALE
DEI CENTRI DI SERVIZIO**

1. Il Comitato di gestione istituisce l'"elenco regionale dei Centri di servizio", di cui alla lettera c) comma 6 del D.M. 8/10/97 secondo i criteri indicati alla lettera B) del presente regolamento.
2. Il Comitato di gestione provvede, con motivata decisione alla cancellazione di un Centro di servizio dall'elenco nei casi previsti dalla lettera g) comma 6 art. 2 D.M. 8/10/97.
3. L'Elenco è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il Comitato di gestione inoltre, attraverso mezzi di comunicazione di rilevanza regionale, provvede affinché sia data notizia per estratto, dell'elenco regionale dei Centri di servizio e delle loro eventuali modifiche.

B)

**ISTITUZIONE E ISCRIZIONE
AL REGISTRO DEI CENTRI DI SERVIZIO**

1. Il Comitato di gestione provvede all'istituzione dei Centri e alla conseguente iscrizione nell'elenco regionale secondo le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del D.M. 8/10/97 e i criteri di seguito elencati.
2. Il Comitato di gestione può istituire nuovi Centri di servizio e riconsiderare le istituzioni fatte precedentemente:
 - ogni anno, qualora vi sia stata la cancellazione di uno o più Centri dall'Elenco;
 - ogni due anni, qualora si renda opportuna una modificazione nel numero dei Centri o nella loro articolazione organizzativa, in rapporto allo sviluppo delle Organizzazioni di volontariato, delle loro esigenze e delle esperienze di servizio effettuate, con particolare riferimento a quanto stabilito dal punto 3 lettera C) del presente regolamento.
3. L'avviso della costituzione dei Centri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, deve contenere:
 - a) la consistenza delle somme di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.M. 8/10/97 e disponibili per il fun-

zionamento dei Centri nell'anno di cui all'avviso, nonché, previa motivazione, il numero dei Centri di Servizio che si intendono istituire;

b) un termine di 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso entro il quale debbono pervenire all'Ente locale ove il Centro di servizio deve essere istituito le domande di costituzione dei Centri, secondo le procedure previste dal comma 2 dell'art. 3 del D.M. 8/10/97; l'Ente locale entro 30 gg. dalla ricezione dell'istanza trasmette la stessa, corredata del proprio motivato parere, al Comitato di gestione. Ove l'Ente locale non provveda alla trasmissione del parere nel termine prefissato, il Comitato di gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere.

c) Le domande di costituzione di cui sopra debbono contenere:

- atto costitutivo e statuto dell'organizzazione che viene proposta per l'iscrizione nell'elenco regionale e che deve corrispondere alle caratteristiche richieste dalla L. 266/91, dal comma 3 dell'art. 3 del D.M. 8/10/97, oltre a prevedere quanto stabilito dalla lettera d) comma 6 art. 2 del D.M. medesimo;

- elenco delle cariche sociali;

- progetto di intervento, relativo ai compiti dei Centri previsti dall'art. 4 del D.M. 8/10/97, contenente: il bacino di utenza che si intende servire; l'articolazione territoriale e organizzativa del Centro; la descrizione dei servizi forniti, delle collaborazioni che verranno attivate, di come si preveda soddisfare le necessità del volontariato nelle diverse esigenze tematiche, degli indirizzi metodologici che verranno utilizzati; il bilancio di previsione dell'utilizzo dei fondi richiesti al Comitato di gestione per l'anno di cui all'avviso e il programma pluriennale di massima di attività;

- progetto di regolamento che si intende adottare secondo quanto previsto dal comma 4 art. 3 del D.M. 8/10/97, che in particolare deve prevedere un ruolo di indirizzo e controllo democratico da parte delle Organizzazioni di volontariato utenti delle strutture del Centro di Servizio.

4. Entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione al Comitato da parte dell'Ente locale, il Comitato di gestione istituisce, con delibera motivata, i Centri su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Comitato che, nella fase istruttoria, direttamente o attraverso una commissione di lavoro istituita dal Comitato, può richiedere ulteriori elementi di valutazione ai soggetti che presentano domanda e agli Enti locali.
5. Entro 30 giorni dall'istituzione del Centro gli organi deliberativi dello stesso devono approvare il proprio regolamento e avviare la realizzazione del progetto di intervento.
6. Immediatamente dopo l'istituzione dei Centri, il Comitato di gestione provvede alla loro iscrizione nell'elenco regionale e alla pubblicazione dello stesso.

C)

**ACCERTAMENTI E RIPARTIZIONE RELATIVI
ALLE SOMME COSTITUTIVE DEL FONDO**

1. Ogni anno, entro 30 giorni dalla segnalazione da parte degli Enti di cui al comma 2 art. 1 del

D.M. 8/10/97 al Comitato di Gestione dell'ammontare delle somme assegnate al Comitato stesso della Toscana, il Comitato di gestione rende di pubblica conoscenza, attraverso pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, la consistenza delle somme di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.M. e disponibili per il funzionamento dei Centri nell'anno successivo.

2. Entro la fine del mese di ottobre i Centri presentano direttamente al Comitato di gestione il proprio progetto di intervento per l'anno successivo, formulato con gli stessi criteri del progetto di intervento di cui al punto 3 lettera b) del presente regolamento. La ripartizione iniziale del fondo dovrà tenere conto dei progetti presentati per la istituzione dei Centri;
3. Quando il progetto di intervento è relativo a un solo settore del volontariato o riguarda una sola parte del territorio regionale, il progetto deve inoltre contenere proposte di raccordo, di divisione del lavoro e collaborazione a livello regionale con gli altri Centri di servizio. Ciò al fine di garantire prestazioni di pari qualità su tutto il territorio regionale, di conservare e accrescere in maniera unitaria il patrimonio di conoscenze ed esperienze maturate nel campo del volontariato, di realizzare delle economie di scala e non duplicare inutilmente i costi di esercizio.
4. Il progetto, nel delineare il funzionamento del Centro, che deve realizzare il miglior rapporto possibile tra costi e benefici, oltre ad ispirarsi ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 266/91 e dal successivo D.M. 8/10/97, deve prevedere inoltre forme di collaborazione con le Associazioni di volontariato, gli Enti Locali, la Regione Toscana, le strutture di formazione e ricerca pubbliche e del Terzo settore, altri Enti pubblici di carattere locale o nazionale; infine, il progetto deve essere redatto puntando al contenimento delle spese di esercizio e, per beni mobili ed immobili ammortizzabili, privilegiando i programmi di intervento.
5. Entro la fine del mese di Novembre il Comitato di

gestione, con delibera motivata basata sui criteri già contenuti nel presente regolamento ed altri eventuali che di volta in volta il Comitato di gestione riterrà utile precisare alla pubblicazione dell'avviso, ripartisce le somme di cui al comma 1 della presente lettera e successivamente accerta che gli Enti, di cui all'art. 5 del D.M. 8/10/97, provvedano, entro i termini previsti, a quanto disposto all'articolo stesso. Le somme sono ripartite tenendo conto dei progetti di intervento, ad anche della distribuzione e delle esigenze della popolazione e delle organizzazioni di volontariato nelle diverse province della regione, della necessità di promuovere e qualificare le organizzazioni di volontariato.

6. Ogni Centro è tenuto a presentare bilanci preventivi e consuntivi al Comitato di gestione come previsto al comma 2 dell'art. 5 del D.M. 8/10/97; il bilancio consuntivo relativo alle somme ripartite dal Comitato va presentato entro il 30 Giugno; le somme ripartite e non utilizzate torneranno a disposizione del Comitato;
7. Almeno semestralmente e quando lo ritiene opportuno, il Comitato di gestione ascolta i propri rappresentanti negli organi deliberativi e di controllo dei Centri. Ciò allo scopo di verificare il buon andamento dell'attività dei Centri e la rispondenza delle attività svolte ai progetti di intervento presentati precedentemente.

D)

**NOMINE DI CUI ALLA LETTERA D)
ART. 2 COMMA 5 D.M. 8/10/97**

Il Comitato di gestione, immediatamente dopo l'istituzione di ciascun centro, nomina un proprio rappresentante negli organi deliberativi ed uno negli organi di controllo, scegliendo tra persone che abbiano requisiti di onorabilità, di professionalità e competenza, nonché di assenza di potenziali conflitti di interessi e che abbiano conoscenza delle peculiarità proprie del volontariato.

**COMITATO DI GESTIONE
CENTRI DI SERVIZIO TOSCANA
(D.M. 8.10.97)**

Il comitato di gestione nella seduta del 4.3.98
VISTO l'art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266;
VISTO il D.M. 8.10.97;

ESAMINATA la documentazione presentata dal CESVOT, Centro di Servizi Regionale Toscana, iscritto nello speciale albo regionale;

PRESA visione, in particolare del bilancio preventivo afferente il 1998 accompagnato dal piano di massima delle attività;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici del Comitato di Gestione che offre elementi valutativi per l'autorizzazione agli Enti erogatori a corrispondere ulteriori importi al Centro di Servizio regionale;

RISCONTRATA la conformità di tali atti alle "Disposizioni relative ai Centri di Servizio" approvate dal

Comitato di Gestione in data 4.6.96, 17.9.96 e deliberate nuovamente in data 12.2.98 conformemente al D.M. 8.10.97;

ATTESO che dalla sopracitata documentazione risulta un residuo, a chiusura dell'esercizio 1997, di L. 1.725.000.000;

VERIFICATO che tale residuo si è costituito per attività ed iniziative programmate e poste in bilancio 1997 ma non svolte per mancanza di tempi tecnici necessari;

RILEVATO che quindi il CESVOT ha inserito nel bilancio 1998 tali residui proprio per lo svolgimento di quelle attività riferite al 1997;

RITENUTO opportuno consentire che tali iniziative abbiano regolare svolgimento nel 1998 con conseguente copertura finanziaria;

CONSIDERATA altresì la necessità di garantire l'ordinario finanziamento delle strutture e sedi poste in essere dal CESVOT come si evince dalle voci "spese di gestione" e "funzionalità delle undici delegazioni" del bilancio preventivo 1998 per un importo di L. 1.090.000.000 (calcolato sulla base:

percentuale in L. 1.090.041.079);

RITENUTO quindi autorizzare gli Enti erogatori a corrispondere al CESVOT un importo pari al 51,71% della metà delle somme disponibili per il biennio 91-92 e 92-93 risultanti in L. 2.107.988.766 secondo la seguente progressione:

Fondazione CR FI	1.268.879.282,5	656.137.477
Fondazione CR LU	296.220.610,5	153.175.678
Fondazione CR PT e Pescia	104.827.392	54.206.245
Fondazione CR Prov. Lombarde	75.000.000	38.782.500
Fondazione CR S. Miniato	175.750.834	90.880.756
Fondazione CR BM Lucca	10.600.000	5.481.260
Fondazione CR Carrara	36.775.094,5	19.016.401
Fondazione CR Livorno	22.880.772	11.831.647
Fondazione CR Pisa	59.971.500	31.011.263
Fondazione CR Volterra	57.083.450	29.517.852

1.090.041.079

RITENUTO, fermo quanto già documentato nel bilancio '97 con il finanziamento residuo, che per la parte del bilancio 1998 afferente le voci "informazione", "ricerca e documentazione", "assistenza e consulenza", "formazione", "promozione", si richieda al CESVOT voler produrre adeguata documentazione progettuale ai sensi del comma 2 lettera c) delle disposizioni relative ai Centri di Servizio,

- 5) di notificare la presente deliberazione, unitamente al programma predisposto dal CESVOT, agli Enti erogatori di cui alle premesse, alla Regione Toscana, alla Provincia di Firenze, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Sociali - Roma;
- 6) di pubblicare il presente atto sul BURT.

Il Segretario
(Dr. Simone Zorn)

DELIBERA

- 1) di confermare l'assegnazione delle somme relative al bilancio 1997 consentendo l'utilizzo dei residui 1997 sul bilancio 1998 per un importo dichiarato di L. 1.725.000.000 per le attività ed iniziative afferenti il 1997 da svolgersi nell'attuale esercizio;
- 2) di riconoscere l'importo di L. 1.090.000.000 relativo alle voci "spese di gestione" e "funzionalità delle undici delegazioni" nel bilancio preventivo 1998;
- 3) di disporre che gli enti di cui al comma 1 art. 1 D.M. 8.10.97 indicati con le rispettive somme nell'avviso pubblico per la presentazione dell'istanza in ordine alla istituzione di un Centro di Servizi Regionale per il Volontariato di cui all'art. 3 del D.M. 21.11.91, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 23.10.96 devolvono al CESVOT gli importi per ciascuno indicati in premessa accreditando le somme sul c/c 101 oo 102695 coordinate bancarie 06160 02800 102695 intestato al CESVOT presso la Cassa di Risparmio di Firenze, via Bufalini 6 - Firenze - Cod.fisc. CESVOT 94063330487;
- 4) di richiedere al CESVOT, fermo quanto già documentato nel bilancio '97 con il finanziamento residuo, voler produrre adeguata documentazione progettuale, ai sensi del comma 2 lettera c) delle "disposizioni relative ai Centri di Servizio" per la parte del bilancio 1998 afferente le voci "informazione", "ricerca e documentazione", "assistenza e consulenza", "formazione", "promozione";